

MUNICIPIO DI TRESA

Ponte Tresa, 8 novembre 2021

**Messaggio municipale n. 06/2021
Accompagnante la richiesta di approvazione del
Regolamento comunale del Comune di Tresa**

Egregio signor Presidente,
Gentili signore ed Egregi signori Consiglieri Comunali,

Premessa

Il nuovo Comune di Tresa è ora una realtà e si sta consolidando sotto diversi punti di vista. Numerosi sono gli aspetti coinvolti in questa fase iniziale del nuovo Ente. Il presente messaggio concerne l'adozione del nuovo Regolamento comunale (RCom), dal quale dipenderà l'aspetto istituzionale e legale del Comune, come pure la traduzione pratica di quei contenuti che hanno rappresentato la forza trainante del progetto aggregativo: in primis la costruzione del nuovo Comune e la definizione del ruolo che assumeranno le rappresentanze di quartiere in tale contesto.

In attesa della ridefinizione secondo criteri uniformi della nuova legislazione comunale, vale quanto previsto dalla Legge sulle aggregazioni e separazione dei Comuni (LAggr) e dal Decreto legislativo votato dal Gran Consiglio il 15 ottobre 2019 (DL). In particolare, secondo le citate normative, i regolamenti e le ordinanze degli ex Comuni rimangono applicabili nei rispettivi comparti fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni (principio generale previsto dalla LAggr all'art. 16 cpv. 3).

Il Municipio ha ritenuto importante dare priorità al Regolamento comunale, sul quale poggia dal punto di vista istituzionale e giuridico il nuovo Comune di Tresa. Nel contempo sono state emanate delle disposizioni transitorie ai sensi dell'art. 6 cpv. 3 DL.

Lavori preparatori

Dopo l'elaborazione della prima bozza, il 18 agosto 2021 il documento è stato presentato ai capi gruppi politici per la discussione all'interno dei singoli gremi e quindi, da loro, elaborato un documento con le osservazioni che sono state oggetto di analisi da parte del Municipio.

Il Municipio ha quindi applicato dei correttivi alla bozza iniziale sulla scorta di quanto esposto dai Gruppi politici. Il documento è stato trasmesso per preavviso alla Sezione degli Enti locali che si è espressa in data 13 ottobre 2021 approvando il documento consegnato.

Considerazioni generali sulla proposta

Prima di entrare nel merito del RCom è stato risolto l'interrogativo, tutt'altro che irrilevante, a sapere se optare per una versione analitica oppure sintetica della normativa.

Il Municipio ha optato per una versione analitica e non sintetica del RCom, così da facilitarne la lettura, ma non solo, ai cittadini.

Le ripetizioni degli articoli già contenuti nella Legge organica comunale (LOC) evitano da un lato possibili problemi di conflitto e interpretazione, dall'altro permettono di realizzare uno strumento legislativo organico e di facile consultazione.

Inoltre, le eventuali modifiche che dovessero essere introdotte nella LOC non implicheranno una modifica puntuale del Regolamento.

Il RCom, in applicazione dei principi previsti dalla LOC – legge quadro che sovrintende alla gestione delle Amministrazioni comunali – deve permettere di:

- dare una risposta alla necessità di un funzionamento moderno dei Comuni, permettendo loro di adattarsi ai bisogni attuali e futuri, migliorando l'efficacia dell'apparato amministrativo;
- avere a disposizione un sistema di ripartizione di competenze tra gli organi comunali più preciso, dinamico e adeguato alle attuali esigenze;
- perfezionare le modalità procedurali alle quali è vincolato l'iter decisionale.

Occorre prendere atto del fatto che la gestione moderna della cosa pubblica conduce ad accrescere le sollecitazioni deliberative all'indirizzo dell'Esecutivo. Quest'ultimo è confrontato in effetti a problematiche gestionali per molti aspetti simili a quelle di un Consiglio di amministrazione, ma beneficia di margini di manovra piuttosto limitati. Ciò non risponde all'esigenza di celerità richiesto dai bisogni della popolazione e dai rapporti con l'economia privata.

Pertanto l'impostazione racchiude in sé quattro componenti fondamentali:

- a) la verifica del rapporto di competenze Esecutivo-Legislativo;
- b) la ricerca di nuovi strumenti decisionali per accelerare l'operatività del Municipio;
- c) la verifica generale della sistematica delle norme vigenti, eliminando difficoltà di applicazioni ed anacronismi, perfezionandole o completandole in rapporto alle odierne esigenze, correggendo quelle superate a livello di dottrina e giurisprudenza e inserendo nuove regole per rispondere alle necessità ed agli indirizzi che la pratica suggerisce;
- d) la giusta definizione dei criteri di intervento dell'Autorità di vigilanza sull'agire degli amministratori locali.

Le norme del RCom completano il quadro legislativo della LOC e del RALOC su quegli aspetti propri ad ogni Comune e che quindi sono lasciati alla loro determinazione. In questi casi nell'allestimento del regolamento vi è la possibilità di riprendere in modo esteso le norme contenute nella legislazione superiore, conferendo pertanto al documento una più grande completezza ed evidentemente maggiori informazioni.

Si vuole permettere a chi ne abbisogna d'evitare, per quanto possibile, di consultare la LOC e il RALOC, dando la massima estensione e comprensione sotto il cappello di un solo regolamento.

Il regolamento proposto per l'approvazione da parte del Consiglio comunale è composto da 148 articoli inseriti in 16 "Titoli", precisamente:

Titolo I	Disposizioni generali
Titolo II	Organizzazione politica del Comune
Titolo III	Dipendenti Comunali
Titolo IV	Onorari, stipendi, diaria, indennità
Titolo V	Gestione finanziaria e contabilità
Titolo VI	I beni comunali
Titolo VII	L'ente autonomo di diritto comunale
Titolo VIII	Pubblica educazione
Titolo IX	Previdenza sociale
Titolo X	Protezione e valorizzazione di beni culturali e storici, attività artistiche e culturali
Titolo XI	Protezione e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio
Titolo XII	Attività sportive
Titolo XIII	Norme di polizia
Titolo XIV	Rimedi di diritto, contravvenzioni e multe
Titolo XV	Regolamenti, ordinanze, convenzioni, concessioni, tasse e indennità
Titolo XVI	Disposizioni transitorie e abrogative

Si segnala che, rispetto alla prima versione sono stati aggiunti degli articoli che erano stati omessi e che pure la Sezione Enti Locali, preventivamente interpellata, non aveva evidenziato.

Nel dettaglio alcuni articoli

Di seguito si riprendono alcuni articoli del RCom che, a seguito della consultazione tra i gruppi politici, avevano fornito esiti che differivano in modo parziale o importante dalla proposta originale, o che si ritiene meritino un commento specifico:

Art. 42 – Commissioni permanenti: alla lista delle commissioni permanenti, come richiesto dai
è stata aggiunta quella del Piano regolatore.

Art. 52 – Composizione e carica: come richiesto dai gruppi politici sono stati previsti tre
supplenti municipali.

Art. 68 – Servizi:

è stata formulata una diversa impostazione della distribuzione degli albi comunali sul territorio, in rispetto della territorialità e della ripartizione equa tra quartieri.

Artt. 70 – 73 Commissioni di quartiere, ecc.:

sono stati snelliti i vari articoli, che nella prima versione risultavano complessi e di difficile lettura.

Art. 82. Onorari e indennità per missione:

considerando che il tema tocca il Municipio autore del seguente messaggio, si ritiene di dover illustrare in modo approfondito gli elementi che hanno portato a determinare la proposta formulata nel Messaggio municipale. Si rileva innanzitutto che nelle risposte dei vari gruppi si cita spesso il termine "stipendio" quando in realtà si tratta di un onorario. Quest'ultimo si differenzia dal normale salario per il fatto che i Municipali non sono dipendenti e pertanto non sottostanno al ROD e non hanno una copertura per la Previdenza professionale. Se si volesse paragonare l'onorario dei municipali a uno stipendio, allora l'importo andrebbe ridotto di circa il 10%, proprio per il fatto che il Comune non versa contributi di previdenza ai municipali e che questi ultimi, per compensare la verosimile perdita di salario generata dalla riduzione della loro attività lavorativa, dovrebbero assicurarsi privatamente pagando integralmente il contributo.

Si rileva che nelle risposte dei tre gruppi politici non si contestano le percentuali d'impiego dei municipali negli orari ufficio, espresse nella bozza di Rcom, possiamo inoltre confermare che il reale impiego in questi primi mesi è addirittura superiore a quanto ipotizzato. Si può dunque desumere che l'impegno richiesto per assolvere la funzione non sia contestato, a essere parzialmente contestato è l'ammontare dell'onorario definito al 100% in CHF 100'000.- annui.

Amministrare un Comune di 3'400 abitanti con 45 dipendenti e, soprattutto con molti progetti all'orizzonte, non può oggettivamente più essere svolto fuori dagli orari d'ufficio e come "hobby", ma richiede presenza quando la situazione lo richiede e soprattutto il giusto tempo da dedicare ai progetti.

Non è dunque facile trovare la giusta formulazione per permettere, anche economicamente, a professionisti di occuparsi dell'amministrazione del proprio Comune, evitando di penalizzare eccessivamente l'attività professionale.

L'ufficio federale di statistica fornisce dati interessanti per sviluppare una soluzione equilibrata

<https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/lavoro->

[reddito/salari-reddito-lavoro-costo-lavoro/livello-salari-svizzera/gruppi-professioni.html](#)

Nel documento si rileva infatti che il salario mediano per un quadro dirigente, posizione che si ritiene debba essere adottata per un municipale, fissa la remunerazione (stipendio) tra i CHF 8'229.- e i CHF 10'119.-

Pur considerando che gli stipendi in Ticino sono inferiori di circa il 20% al resto della Svizzera, possiamo ritenere un salario annuo adeguato per la funzione di Quadro dirigente che varia tra CHF 85'000.- e CHF 105'000.-

Trasformando il salario in onorario, per le ragioni sopra espresse, si dovrebbe aggiungere circa un 10% per gli oneri assicurativi legati alla previdenza professionale, producendo un risultato che varia tra CHF 93'500.- e CHF 115'500.-

Nel presente Rcom il Municipio ha parzialmente accolto la richiesta di due gruppi politici di voler ridurre l'ammontare dell'onorario, originariamente fissato in CHF 100'000.- annui, fissandolo a CHF 90'000.-. Con questa proposta il Comune garantirebbe un adeguata compensazione per la perdita di guadagno dei Municipali in funzione della percentuale di lavoro minima richiesta, perché di questo in fondo si tratta, dall'altra di permettere a ogni cittadino, di qualsiasi estrazione sociale e di qualsiasi formazione professionale, di poter occuparsi di amministrare il suo Comune non vedendosi eccessivamente penalizzato nella sua attività lavorativa.

Gli importi indicati sono forfettari e pertanto inclusivi di qualsiasi impegno che compete la funzione. Anche su questo aspetto, in base alle risposte dei gruppi si rilevano possibili interpretazioni errate. Nell'aggiornamento del RCom sono stati indicati in modo ancor più esplicito queste condizioni.

Si segnala infine che gli importi proposti verranno sottoposti al prelievo AVS e che sono in linea con i Comuni con condizioni simili (numero popolazione, gettito, numero collaboratori, ecc.) che hanno regolamenti di recente adeguamento.

Il contributo annuale ai partiti è stato modificato come da richiesta dei gruppi, ovvero con una base fissa per gruppo e un importo variabile in funzione del numero degli eletti.

Conclusioni

Con la presentazione del nuovo RCom, lo scrivente esecutivo compie un importante passo nel dotare il Comune di Tresa di nuovi strumenti legislativi che, nel futuro, sorreggeranno l'attività politica e amministrativa del nuovo Ente.

Si ritiene che, con la proposta qui elaborata, si possa dare avvio a questo importante tassello del dispositivo istituzionale del nuovo Comune, consapevoli che il suo funzionamento potrà essere ulteriormente perfezionato in seguito, con la maturazione della dovuta esperienza.

In considerazione di quanto esposto il Municipio invita il lodevole Consiglio Comunale a voler

RISOLVERE

- a) È approvato il nuovo Regolamento comunale di Tresa, come al testo allegato e parte integrante al presente messaggio.
- b) Cresciuto in giudicato, il nuovo Regolamento abrogherà e sostituirà ogni disposizione precedente e applicabile nei singoli Comuni aggregati.
- c) Il Regolamento entra in vigore il 1. Gennaio 2022, riservata la ratifica dell'Autorità cantonale ai sensi dell'art. 188 LOC.

Per il Municipio di Tresa

Il Sindaco

Piero Marchesi



La Segretaria

Myriam Mauri

Approvato con risoluzione municipale no. 756/2021 dell'8 novembre 2021

Gestione	Opere pubbliche	Petizioni
•		•



COMUNE DI TRESA

Regolamento comunale del Comune di Tresa

TITOLO I - Disposizioni generali

Preambolo

Il 18 aprile 2021 le cittadine e i cittadini di Croglio, Monteggio, Ponte Tresa e Sessa hanno deciso di unire le forze nel nuovo Comune di Tresa per meglio soddisfare i bisogni della popolazione attraverso un'amministrazione più strutturata.

Il Comune s'impegna al miglioramento della qualità di vita degli abitanti attraverso uno sviluppo che consideri l'equità sociale, l'efficienza economica e i bisogni delle generazioni future, la protezione ambientale, l'efficienza economica e uno sviluppo sociale e territoriale che tenga conto del suo patrimonio storico, politico, culturale e naturalistico.

Art. 1 Base legale

Il presente Regolamento comunale compendia ed integra la Legge organica comunale (in seguito LOC), il Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (in seguito RALOC) e il Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni (in seguito RGFC) entro la giurisdizione del Comune di Tresa.

Art 2 Nome e circoscrizione

1. Il nome del Comune è Tresa.
2. Tresa è Comune del Circolo di Sessa e Distretto di Lugano, confina giurisdizionalmente con i Comuni italiani di Cremenaga, Dumenza e Luino, Lavena Ponte Tresa e con i Comuni svizzeri di Astano, Curio, Bedigliora, Caslano e Pura. I limiti territoriali sono definiti dalla mappa catastale.

Art. 3 Quartieri e Frazioni

1. Il Comune è suddiviso nei quartieri di:
 - Croglio;
 - Monteggio;
 - Ponte Tresa;
 - Sessa.
2. Il territorio giurisdizionale del Comune comprende le seguenti frazioni:
 - Quartiere di Croglio:** Croglio, Barico, Beride, Biogno, Castelrotto, Madonna del Piano, Purasca Inferiore, Purasca Superiore, Ronco.
 - Quartiere di Monteggio:** Bosco, Bruciata, Busino, Cassinone, Castello, Crocivaglio, Fonderia, Fornasette, Genestraio, Isole, Lisora, Molinazzo, Monteggio, Persico, Pirla, Ponte Cremenaga, Ramello, Rancina, Ressiga, Roncaccio, Ronchetto, Rovedera, Selvacce, Suino, Termine, Tiradelza.
 - Quartiere di Sessa:** La Costa, Beredino, Lanera, Bonzaglio, Sessa e Suvino.



COMUNE DI TRESA

Art. 4 Stemma e sigillo

1. Ritenuta la decisione del Consiglio di Stato del 13 marzo 2020 fintanto che il nuovo stemma non verrà adottato il Comune di Tresa utilizzerà i quattro stemmi degli ex comuni, come raffigurati di seguito



2. Appartengono al Comune gli stemmi riprodotti al cpv. 1, appartenenti agli ex Comuni di Croglio, Monteggio, Ponte Tresa e Sessa entrati a far parte del Comune di Tresa a seguito dell'aggregazione.
3. L'adozione del sigillo comunale è competenza del Municipio; i duplicati del sigillo hanno valore ufficiale.

Art. 5 Gonfalone

1. Il gonfalone comunale rappresenta lo stemma del Comune, con la dicitura Comune di Tresa.
2. Fintanto che non verrà adottato un nuovo gonfalone verranno utilizzati i gonfaloni dei quattro ex Comuni.
3. Il gonfalone o lo stendardo vengono esposti in occasione delle manifestazioni ufficiali, di elezioni comunali, feste nazionali e altri avvenimenti di importanza nazionale, regionale o comunale, a discrezione del Municipio.

TITOLO II - Organizzazione politica del Comune

Capitolo 1 – Gli organi del Comune

Art. 6 Organizzazione

Gli organi del Comune sono:

- a) l'Assemblea comunale;
- b) il Consiglio comunale;
- c) il Municipio.

Capitolo 2 – L'Assemblea Comunale

Art. 7 Composizione

1. L'Assemblea comunale è costituita dai cittadini aventi diritto di voto in materia comunale.
2. La partecipazione all'Assemblea è un dovere civico.

Art. 8 Attribuzioni

L'Assemblea comunale, per scrutinio popolare:

- a) elegge il Municipio, il Sindaco e il Consiglio comunale;
- b) si pronuncia sulle domande di iniziativa e referendum comunali;

Le elezioni e le votazioni avvengono secondo le norme stabilite dalla Legge sull'esercizio dei diritti politici e dal relativo Regolamento.



COMUNE DI TRESA

Capitolo 3 – Il Consiglio comunale

Art. 9 Composizione

Il Consiglio comunale è composto da 25 membri.

Art. 10 Elezione

1. L'elezione del Consiglio comunale ha luogo ogni quattro anni nel mese di aprile nella data fissata dal Consiglio di Stato.
2. Per l'elezione del Consiglio comunale è riconosciuto il diritto dei gruppi politici alla rappresentanza locale, nei seguenti Circondari elettorali, corrispondenti ai Quartieri dell'art. 3.:
 - Circondario 1: Croglio;
 - Circondario 2: Monteggio;
 - Circondario 3: Ponte Tresa;
 - Circondario 4: Sessa.
3. Se un gruppo fa uso dei circondari elettorali, la ripartizione dei seggi avviene secondo i disposti della Legge sull'esercizio dei diritti politici.

Art. 11 Attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita le competenze attribuite dalla LOC agli articoli 13 e 42 e da leggi speciali.
2. Delega di competenze al Municipio
 - a) Al Municipio sono delegate competenze decisionali in materia di:
 - spese d'investimento (art. 13 cpv. 1 lett. e LOC);
 - esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi (art. 13 cpv. 1 lett. g LOC);
 - acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali (art. 13 cpv. 1 lett. h LOC);
 - intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 13 cpv. 1 lett. l LOC); nei limiti previsti dall'art. 5a cpv. 1 RALOC.
 - b) Al Municipio è inoltre delegata la competenza a stipulare convenzioni di durata massima di due anni e il cui onere annuo derivante al Comune non superi l'importo previsto dall'art. 5a cpv. 1 RALOC.
 - c) Referendum dei Comuni

Al Municipio è delegata la competenza di presentare o sottoscrivere iniziative legislative e referendum dei Comuni ai sensi dell'art. 115 Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP).

Art. 12 Ufficio Presidenziale

1. L'ufficio presidenziale è così composto:
 - a) un Presidente;
 - b) un Vicepresidente;
 - c) due scrutatori.
2. Le cariche non sono obbligatorie.

Art. 13 Supplenza

In caso di assenza del Presidente, lo stesso è supplito da un Vicepresidente e in assenza di questi, da uno scrutatore (da designarsi a sorte).



COMUNE DI TRESA

Art. 14 Presidente

1. Il Presidente dirige le sedute e le discussioni, mantiene l'ordine della seduta, pone le questioni, provvede all'organizzazione delle votazioni e ne comunica il risultato, nel rispetto del Regolamento, della LOC e del RALOC.
2. Egli firma col Segretario redattore le risoluzioni e gli atti del Consiglio comunale.

Art. 15 Scrutatori

1. Gli scrutatori contano i voti e annunciano il risultato al Presidente, con il quale collaborano per il mantenimento dell'ordine in sala.
2. Al termine della seduta i due scrutatori firmano il verbale.

Art. 16 Sessioni ordinarie

1. Il Consiglio comunale si raduna due volte all'anno in sessione ordinaria.
2. La prima sessione si apre entro il 30 aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente.
3. La seconda si apre entro il 31 dicembre e si occupa principalmente del preventivo dell'anno seguente.
4. È riservato l'art. 49 LOC cpv. 4 e 5.

Art. 17 Sessioni straordinarie

Il Consiglio comunale si riunisce in sessione straordinaria:

- a) se il Municipio lo ritiene opportuno;
- b) se almeno 1/3 dei Consiglieri ne fa domanda scritta e motivata al Presidente. È applicabile l'art. 50 cpv. 2 e 3 LOC.

Art. 18 Luogo e ora

1. Le sedute si tengono nella sala del Consiglio comunale di Tresa, di regola nelle ore serali.
2. Di regola le sedute devono terminare entro le ore 24:00 al più tardi, oppure venir aggiornate in ossequio agli artt. 19 e 20 e all'art. 51 LOC.
3. In accordo con il Municipio e il Presidente sono autorizzate sedute in altre sedi, che non sia un pubblico esercizio.

Art. 19 Aggiornamento

La proposta di aggiornamento della seduta deve essere approvata dalla maggioranza semplice dei membri del Consiglio comunale.

Art. 20 Modo di convocazione

1. Le sessioni ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente d'intesa con il Municipio, con avviso all'albo e comunicazione personale scritta ad ogni Consigliere con l'indicazione del luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno. In caso di disaccordo sulla data di convocazione del Consiglio comunale, prevale l'opinione del Presidente.
2. La convocazione deve avvenire con un preavviso di sette giorni salvo in caso d'urgenza, da riconoscersi dal Municipio e dal Presidente.
3. La convocazione d'urgenza deve pervenire ai Consiglieri entro il giorno antecedente la riunione.
4. Le sessioni non possono essere chiuse se non quando il Consiglio comunale abbia deliberato su tutti gli oggetti all'ordine del giorno, riservato quanto disposto agli artt. 18 e 19.



COMUNE DI TRESA

5. Ogni cittadino e consigliere comunale può segnalare un recapito elettronico e chiedere che gli atti di convocazione, i messaggi municipali, i rapporti commissionali e i verbali delle sedute del legislativo gli siano inviati in formato elettronico; il comune può dotarsi di un sistema di gestione elettronica per la trasmissione di detti documenti.
6. Vanno in ogni caso garantite la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati.

Art. 21 Presenza del pubblico

Il pubblico assiste in silenzio nello spazio ad esso riservato. Non deve manifestare approvazione o dissenso, né turbare in qualsiasi modo la discussione.

Art. 22 Frequenza e sanzioni

1. La partecipazione alle sedute è obbligatoria.
2. Se il Consigliere comunale si sottrae senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, il Presidente segnala il caso all'autorità di vigilanza.

Art. 23 Ordine

1. Se un membro del Consiglio comunale o del Municipio o una persona del pubblico o degli organi di informazione tiene un contegno offensivo o scorretto, il Presidente lo ammonisce e in caso di persistenza, lo espelle dall'aula.
2. Persistendo i disordini, il Presidente può sospendere o sciogliere la seduta; in questo caso egli è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati.

Art. 24 Numero legale

1. Il Consiglio comunale può iniziare i propri lavori e deliberare solo alla presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.
2. Se il Consiglio comunale non può deliberare per mancanza del numero legale, il Presidente procede ad una nuova convocazione.
3. Se per due volte consecutive non è raggiunto il numero legale, il Presidente segnala il caso all'autorità di vigilanza.

Art. 25 Partecipazione del Municipio

1. Il Municipio vi partecipa in corpore o con una sua delegazione, senza diritto di voto.
2. I suoi membri possono prendere parte alla discussione solo a nome del Municipio a sostegno delle proposte municipali.

Art. 26 Partecipazione di organi d'informazione

1. Gli organi di informazione possono assistere alle sedute del Consiglio comunale.
2. Riprese televisive o radiofoniche della seduta devono essere preannunciate al Presidente e ottenere il consenso dell'ufficio presidenziale.
3. Il diniego del consenso dovrà tuttavia essere sorretto da motivi di interesse pubblico prevalenti.

Art. 27 Sedute informative

Il Municipio può organizzare sedute informative per discutere e dibattere tematiche di interesse comunale, avvalendosi eventualmente di tecnici o specialisti del ramo, riservato l'art. 104 LOC.



COMUNE DI TRESA

Art. 28 Messaggi municipali, rapporti, verbali

1. I messaggi del Municipio al Consiglio comunale, formulati per iscritto, devono essere trasmessi immediatamente e comunque almeno 30 giorni prima della seduta, ai Consiglieri. Il messaggio sul preventivo va trasmesso entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.
2. I rapporti scritti delle Commissioni, con le relative proposte, devono essere depositati in Cancelleria comunale visibili ai cittadini almeno 7 giorni prima della seduta. La Cancelleria trasmette immediatamente i rapporti al Municipio e ai singoli Consiglieri comunali.
3. I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti preventivi e consuntivi, possono essere ritirati dal Municipio prima della deliberazione del Consiglio comunale.
4. Con deliberazione a maggioranza semplice il Consiglio comunale può rinviare i messaggi al Municipio, ad eccezione di quelli sui conti preventivi e consuntivi.
5. Il Consiglio comunale non può deliberare su trattande non comprese nell'ordine del giorno e che non hanno formato oggetto di esame e di preavviso da parte di una sua Commissione, se non è dichiarata l'urgenza da almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri.
6. L'urgenza non può essere dichiarata per le mozioni e in occasione della seduta costitutiva.

Art. 29 Discussione

1. Il Presidente apre la discussione e mette in votazione eventuali domande di sospensione pregiudiziali.
2. Il Presidente mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.
3. Ogni Consigliere comunale può prendere la parola due volte per trattanda; solo per fatto personale, a giudizio del Presidente, può prendere la parola una terza volta. Questa limitazione non si applica ai relatori commissionali, ai capigruppo e al Municipio.
4. È stabilito il seguente ordine di intervento:
 - a) i relatori commissionali;
 - b) i capigruppo;
 - c) i Consiglieri comunali;
 - d) il Municipio.
5. Ogni intervento ha una durata massima di cinque minuti, eccezion fatta per i relatori commissionali, i capigruppo e il Municipio.

Art. 30 Disciplina

1. L'oratore che manca di rispetto alla dignità del Consesso o che si scosta dal Regolamento o dalla LOC viene ammonito dal Presidente.
2. In caso di persistenza il Presidente lo richiama all'ordine facendone annotazione a verbale.
3. Il Presidente richiama l'oratore che si scosta manifestamente dall'oggetto in discussione. Se dopo due richiami l'oratore continua a divagare, il Presidente ha la facoltà di togliergli la parola.
4. E' riservato l'art. 23.

Art. 31 Collisione

1. Il Consigliere comunale non può prendere parte né alla discussione né al voto nei casi di collisione previsti dall'art. 32 LOC.
2. La presente disposizione vale sia per gli oggetti in discussione e votazione davanti al Consiglio comunale, sia nelle Commissioni.



COMUNE DI TRESA

Art. 32 Sistema di voto

1. Il Consiglio comunale vota per alzata di mano.
2. Il Consiglio comunale delibera per appello nominale o a voto segreto, se sarà deciso a maggioranza dei votanti, prima di ogni votazione, riservati i casi in cui la Legge prescrive il sistema di voto.
3. Sono riservati gli artt. 60 cpv. 4 LOC e art. 9a RALOC per le nomine dei rappresentanti negli enti esterni ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 lett. p LOC.
4. Per le procedure di naturalizzazione il voto avviene in forma segreta.

Art. 33 Votazioni preliminari

Il Presidente mette in votazione nell'ordine le domande di rinvio o di sospensione e successivamente quelle pregiudiziali, che vanno decise a maggioranza semplice.

Art. 34 Votazioni eventuali

1. Quando vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali.
2. L'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente.
3. Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero dei voti affermativi. In caso di parità nelle votazioni preliminari si procede con quanto stabilito dall'art. 9 RALOC.
4. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale e deve raggiungere la maggioranza necessaria per l'oggetto.

Art. 35 Votazioni finali

1. Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, secondo l'art. 34, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.
2. L'approvazione di Regolamenti, convenzioni, contratti, statuti o mandati di prestazione deve avvenire mediante votazione finale sul complesso, il voto avviene sui singoli articoli se vi sono proposte di modifica rispetto alla proposta municipale; la votazione finale sui singoli articoli può essere supplita dal voto finale sul complesso.

Art. 36 Proposte di modifica sostanziale / marginale

1. Le proposte aventi carattere di modifica sostanziale rispetto alla proposta municipale, se contenute in un rapporto commissionale e se infine condivise dal Municipio, una volta avallate dal Consiglio comunale possono essere considerate definitivamente decise.
2. Negli altri casi, se accettate dal Consiglio comunale, l'oggetto è rinviato al Municipio, affinché licenzi un messaggio in merito nel termine di sei mesi dalla seduta.
3. Le proposte aventi carattere marginale sono decise definitivamente seduta stante dal Consiglio comunale.
4. Sono riservate le disposizioni degli artt. 177 e seg. LOC in tema di moltiplicatore.

Art. 37 Verbale

1. Il Segretario comunale o in sua assenza il vicesegretario comunale, o in sua assenza una persona designata dal Sindaco, redige il verbale di ogni seduta che deve contenere:
 - a) la data e l'ordine del giorno;
 - b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;
 - c) la trascrizione integrale delle risoluzioni unitamente ai risultati delle votazioni con l'indicazione del numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;



COMUNE DI TRESA

- d) il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto.
2. Il contenuto del verbale secondo la lettera c) è letto e approvato alla fine di ogni trattanda. Il verbale delle risoluzioni è firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori alla fine della seduta.
3. Per la redazione del verbale è ammesso l'uso di mezzi tecnici di riproduzione riservato l'art. 7 RALOC.
4. Il verbale del riassunto delle discussioni è trasmesso a tutti i Consiglieri comunali almeno sette giorni prima della seduta successiva.
5. La discussione e l'approvazione del verbale delle discussioni ha luogo all'inizio della seduta successiva.

Art. 38 Capi gruppo

1. I gruppi politici, composti da almeno tre Consiglieri eletti sulla stessa lista o i gruppi misti secondo l'art. 73 cpvv. 3 e 4 LOC, potranno eleggersi un loro rappresentante nella funzione di Capogruppo e comunicare la scelta al Presidente del Consiglio comunale in occasione della seduta costitutiva.
2. Il Presidente collabora con i Capigruppo nell'organizzazione del lavoro del consesso.

Art. 39 Interrogazioni

1. Ogni Consigliere comunale o gruppo può interrogare per iscritto il Municipio su oggetti d'interesse comunale.
2. Il Municipio è tenuto a rispondere per iscritto di regola entro due mesi, al più tardi in ogni caso entro quattro mesi, direttamente all'interrogante. In tal modo l'interrogazione è conclusa.
3. Il Municipio, qualora giudicasse di interesse generale l'interrogazione, può diramarla con la risposta a tutti i Consiglieri comunali.
4. Per le modalità di risposta è applicabile l'art. 65 LOC.

Art. 40 Interpellanze

1. Ogni consigliere comunale può interpellare, per iscritto o oralmente, il Municipio su oggetti di interesse comunale secondo i criteri dell'art. 66 LOC.
2. Il Municipio può rispondere immediatamente alle interpellanze presentate in forma orale, durante l'apposita trattanda di Consiglio comunale.
3. Se l'interpellanza è presentata almeno 7 giorni prima della seduta il Municipio è tenuto a rispondere nella seduta stessa.
4. L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta municipale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto; sono consentite una breve replica dell'interpellante e la duplice del Municipale.
5. È ammessa una discussione generale se il Consiglio comunale lo decide.
6. Per le modalità di risposta è applicabile l'art. 66 cpv. 5 LOC.

Art. 41 Mozioni

1. Ogni Consigliere può presentare, per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del Consiglio comunale che non sono all'ordine del giorno.
2. Per le modalità è applicabile l'art. 67 LOC.



COMUNE DI TRESA

Capitolo 4 – Le Commissioni

Art. 42 Commissioni permanenti

1. Il Consiglio comunale nomina tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti commissioni permanenti:
 - a) la Commissione della gestione;
 - b) la Commissione delle petizioni;
 - c) la Commissione edilizia ed opere pubbliche;
 - d) la Commissione del piano regolatore.
2. Le Commissioni restano in carica per l'intero quadriennio.
3. Le Commissioni si compongono di 5 membri ripartiti proporzionalmente tra i gruppi di cui si compone il Consiglio comunale.
4. È facoltà del Consiglio comunale di nominare, in ogni tempo, Commissioni speciali per l'esame di determinati oggetti. Valgono i criteri del cpv. 3.

Art. 43 Nomina e funzionamento

1. Le Commissioni sono convocate, subito dopo la loro designazione, dal Presidente del Consiglio comunale per la scelta al loro interno di un Presidente, un vicepresidente e un Segretario.
2. Il Presidente, il vicepresidente e il segretario stanno in carica un anno; le cariche sono rinnovabili.
3. Il segretario della Commissione, o in sua assenza di una persona designata ad hoc, è responsabile del verbale delle riunioni.
4. Una copia del verbale viene trasmessa in formato elettronico alla Cancelleria comunale.
5. È pure facoltà del Consiglio comunale di nominare, in ogni tempo, Commissioni speciali per l'esame di determinati oggetti.

Art. 44 Sedute comuni

Le Commissioni possono tenere delle sedute comuni per l'esame di un dato oggetto e designare uno o più relatori, come pure decidere di redigere rapporti comuni.

Art. 45 Commissione della gestione

La Commissione della gestione esercita le attribuzioni stabilite dagli artt. 72, 179 e 181 LOC, dal Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni; è inoltre riservato l'art. 10 cpv. 2 RALOC.

Art. 46 Commissione delle petizioni

Riservate le competenze delle altre Commissioni, la Commissione delle petizioni ha segnatamente il compito di preavvisare:

- a) le dimissioni e la rinuncia alla carica dei Consiglieri comunali;
- b) le domande per la concessione dell'attinenza comunale;
- c) le proposte attinenti a normative di natura giuridica, quale adozione di Regolamenti, convenzioni e normative di PR;
- d) le istanze a intraprendere o stare in lite, a transigere o a compromettere;
- e) i ricorsi di competenza del Consiglio comunale a dipendenza di Leggi speciali;
- f) le petizioni dirette al Consiglio comunale che non rientrano nella competenza di altre Commissioni;
- g) le questioni di toponomastica.



COMUNE DI TRESA

Art. 47 Commissione edilizia e opere pubbliche

Riservate le competenze delle altre Commissioni, la Commissione edilizia e opere pubbliche ha il compito di preavvisare dal profilo tecnico e urbanistico le costruzioni e le infrastrutture pubbliche.

Art. 48 Commissione del piano regolatore

La Commissione del piano regolatore si pronuncia di regola:

- a) sulle proposte di adozione o di varianti di piano regolatore;
 - b) su altre proposte aventi importanti conseguenze di natura pianificatoria e urbanistica.
- Sono riservate le competenze della Commissione della gestione.

Art. 49 Ispezione degli atti

Per le modalità d'ispezione degli atti è applicabile l'art. 105 LOC.

Art. 50 Rapporti

1. Le commissioni allestiscono il rapporto nelle forme e nei modi di cui agli artt. 70 e 71 LOC.
2. Ogni commissario ha diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante la trattazione dell'oggetto in Consiglio comunale.
3. Il voto sul rapporto avviene a maggioranza dei membri presenti alla seduta. In caso di parità decide il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
4. Possono essere presentati uno o più rapporti di minoranza.
5. I membri delle Commissioni devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sulle discussioni e apprezzamenti della Commissione.
6. I rapporti su un oggetto devono di regola essere presentati contemporaneamente in una seduta della Commissione. Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Capitolo 5 – Diritti politici dei cittadini

Art. 51 Petizioni

1. Chi rivolge petizioni al Comune o ai suoi organi ha diritto a una risposta entro un termine ragionevole.
2. È considerata petizione ogni richiesta sottoscritta da almeno una persona identificabile e non soddisfatta direttamente da atti amministrativi decisi dagli organi comunali.
3. Se non è indicato il recapito, la risposta è comunicata al primo firmatario.
4. Le petizioni genericamente rivolte al Comune sono di regola esaminate dal Municipio. Le petizioni indirizzate al Consiglio comunale e che rientrano nella sua competenza, sono trasmesse dal Presidente alla commissione delle petizioni.
5. La commissione propone al Consiglio comunale una semplice risposta o una risoluzione.

Capitolo 6 – Il Municipio

Art. 52 Composizione, carica

1. Il Municipio amministra il Comune e si compone di cinque membri e tre supplenti.
2. La carica è obbligatoria.
3. L'elezione ha luogo contemporaneamente a quella del Consiglio comunale.



COMUNE DI TRESA

4. La nomina dei supplenti Municipali avviene ai sensi della Legge sull'esercizio dei diritti politici.

Art. 53 Ricusa, dimissioni e incompatibilità

1. Il Sindaco, i Municipali e i supplenti possono rinunciare o dimissionare dalla carica unicamente per i motivi e secondo la procedura degli artt. 85 e 86 LOC.
2. I casi di incompatibilità sono dati dagli artt. 82 e 83 LOC.

Art. 54 Seduta costitutiva

1. Il Municipio si riunisce in seduta costitutiva dopo l'elezione del Sindaco.
2. Esso provvede, obbligatoriamente:
 - a) alla nomina del Vicesindaco per il quadriennio;
 - b) all'istituzione e all'assegnazione dei dicasteri;
 - c) alla nomina delle Commissioni e Delegazioni di legge secondo l'art. 64;
 - d) alla convocazione della seduta costitutiva del Consiglio comunale;
 - e) alla designazione dei delegati di competenza municipale.

Art. 55 Competenze generali

Il Municipio esplica le funzioni di cui agli artt. 106, 107, 110 e 112 LOC oltre a quelle previste da leggi speciali.

Art. 56 Delega generale

1. Il Municipio esercita le competenze decisionali delegate ai sensi dell'art. 11 cpv. 2 del presente Regolamento.
2. Il Municipio è autorizzato a delegare ai servizi dell'Amministrazione competenze decisionali amministrative che la legge non attribuisce in modo vincolante al Municipio e facoltà di spese di gestione corrente.
3. È inoltre facoltà del Municipio delegare le competenze decisionali relative all'art. 13 Legge edilizia cantonale, art. 8 Legge sull'esercizio dei diritti politici e alla facoltà di delega all'amministrazione in base agli artt. 147 e 148 LOC.
4. Le competenze delegate sono stabilite tramite Ordinanza municipale.
5. Il Municipio è responsabile della corretta gestione della delega: esso appronterà i necessari controlli.
6. Contro le decisioni dei servizi dell'Amministrazione è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dall'intimazione della decisione. Di questa facoltà deve essere fatta esplicita menzione in calce ad ogni decisione delegata.

Art. 57 Norme comportamentali

Il Municipio può stabilire all'inizio della legislatura norme interne di comportamento per i suoi membri per disciplinare le modalità di informazione soprattutto nei rapporti verso terzi e verso gli organi di stampa, in ossequio all'obbligo di discrezione e riserbo previsti dall'art. 104 LOC e prevedere criteri per il rilascio degli estratti di cui all'art. 21 RALOC riservati gli obblighi di legge.

Art. 58 Sedute

1. Il Municipio stabilisce le sue sedute ordinarie in determinati giorni della settimana.
2. Le sedute hanno luogo di regola nella sala municipale della Casa comunale di Tresa presso la sede di Ponte Tresa. Se speciali ragioni lo giustificano esse possono essere tenute eccezionalmente in un altro locale che non sia un pubblico esercizio.



COMUNE DI TRESA

3. La partecipazione alle sedute è obbligatoria. In caso di impedimento i Municipali sono tenuti ad avvertire tempestivamente il Sindaco o chi ne fa le veci.
4. Il Municipio può deliberare solo alla presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.
5. Per la preparazione e lo svolgimento delle sedute il Municipio può dotarsi di un sistema di gestione elettronica dei documenti, a condizione che sia garantita la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati. È inoltre riservato l'art. 104 LOC.

Art. 59 Collegialità e discrezionalità

1. I membri del Municipio devono attenersi al principio della collegialità.
2. I membri del Municipio, delle sue commissioni e delegazioni, devono osservare la necessaria discrezione su deliberazioni, documenti e informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della carica, nonché l'assoluto riserbo sulla discussione e sugli apprezzamenti di carattere personale, espressi durante la seduta di Municipio e delle sue commissioni o delegazioni.
3. Il Municipio stabilisce i criteri e le modalità per rendere pubbliche le deliberazioni ai fini di garantire l'informazione alla popolazione ai sensi dell'art. 112 LOC e della Legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato. È riservato l'art. 111 LOC.

Art. 60 Validità delle risoluzioni

1. Le risoluzioni del Municipio sono prese a maggioranza dei presenti; i Municipali non possono astenersi dal voto.
2. Se vi sono più proposte si procede con votazioni eventuali.
3. In caso di parità di voti viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva.
4. Se il risultato è ancora di parità è determinante il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.
5. Se la votazione è segreta, decide la sorte.

Art. 61 Verbale, contenuto e approvazione

1. Il verbale deve essere tenuto su registro, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal Sindaco e dal Segretario.
2. Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi ed il riassunto della discussione.
3. Ogni municipale può farvi iscriverne, seduta stante, come ha votato.
4. Il Municipio ha facoltà di stabilire che il riassunto della discussione sia verbalizzato a parte, trascritto su registro e approvato nella seduta successiva.

Art. 62 Spese non preventivate

Il Municipio può fare nuove spese correnti non preventivate senza il consenso del Legislativo comunale sino all'importo annuo, stabilito dall'art. 5a cpv. 2 RALOC.

Art. 63 Lavori e forniture

1. I lavori, le forniture e le prestazioni di servizio sono aggiudicate in applicazione della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 rispettivamente del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) del 15 marzo 2001.
2. Sono riservate le leggi speciali.

Art. 64 Commissioni e delegazioni

1. Il Municipio, durante la seduta costitutiva, nomina i membri delle commissioni e delle delegazioni municipali secondo la necessità, inoltre quelle previste da legge o regolamenti. Esso può prevedere regolamentazioni per la singola commissione.
2. Il numero dei membri è fissato dal Municipio qualora non sia previsto da leggi speciali.



COMUNE DI TRESA

3. Di ogni commissione o delegazione, fatto salvo quanto previsto da leggi speciali, dovrà far parte almeno un Municipale, di regola, in qualità di Presidente.
4. Le commissioni e delegazioni di cui al presente articolo hanno le attribuzioni e i compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti le rispettive materie, riservato il capoverso seguente.
5. Il Municipio può istituire altre commissioni o delegazioni che si rendessero necessarie definendone le relative competenze.
6. Le commissioni e delegazioni tengono un verbale delle proprie sedute.

Capitolo 7 – Il Sindaco

Art. 65 Competenze

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, presiede il Municipio, coordina l'attività del collegio municipale e dirige l'amministrazione comunale con le competenze conferite dalla legge.
2. Egli cura l'esecuzione delle risoluzioni municipali, vigila sull'attività dei dipendenti e, nei casi urgenti, adotta i necessari provvedimenti, sottoponendo il suo operato, non appena possibile, alla ratifica del Municipio.
3. Il Sindaco informa immediatamente il Dipartimento interessato per materia, se ritiene una decisione municipale manifestamente contraria alle leggi o ai regolamenti.

Art. 66 Attribuzioni particolari

In particolare il Sindaco, riservate le competenze delegate (di cui all'art.119 LOC):

- a) è responsabile della gestione e della trasmissione della corrispondenza, delle petizioni, dei rapporti e delle istanze indirizzate al Comune e li trasmette agli organi competenti per i loro incombenzi;
- b) denuncia alle competenti autorità i reati di azione pubblica che si verificano nella giurisdizione comunale;
- c) firma, in unione al segretario comunale, gli atti del Comune e provvede alla loro trasmissione;
- d) ordina l'esposizione degli atti governativi e del Municipio;
- e) rilascia, in unione con il segretario, i certificati di domicilio e di capacità elettorale;
- f) adotta i provvedimenti riservatigli dalla Legge di applicazione del Codice civile (LAC).

Art. 67 Supplenza

In caso di assenza, il Sindaco è supplito, nelle sue funzioni, dal Vicesindaco e, in assenza di questi, dal municipale più anziano per carica, subordinatamente per età.

Capitolo 8 – Organizzazione dei quartieri

Art. 68 Servizi

1. Il Municipio provvede alla posa di almeno un albo comunale per quartiere. Quelli supplementari vengono equamente ripartiti sul territorio. Tutti gli albi comunali hanno carattere ufficiale.
L'albo elettronico del sito del comune ha solo carattere informativo.
2. Su decisione municipale ogni quartiere potrà avere almeno un ufficio elettorale; sono per il resto applicabili le disposizioni della Legge sull'esercizio dei diritti politici.



COMUNE DI TRESA

Art. 69 Segnalazioni

I cittadini possono segnalare le questioni ordinarie relative alla manutenzione e all'ordine pubblico dei quartieri ai servizi comunali per iscritto o tramite la persona a ciò delegata dal Municipio. Non sono accettate segnalazioni anonime.

Art. 70 Commissioni di quartiere: definizione

1. Il Municipio, ogni quadriennio entro 6 mesi dal rinnovo dei poteri comunali, nomina le seguenti Commissioni di Quartiere:
Croglio;
Monteggio;
Ponte Tresa;
Sessa.
2. Possono essere nominati membri della Commissione di Quartiere persone fisiche, con età minima di 16 anni, domiciliate nel relativo Quartiere ad esclusione dei Municipali e dei Consiglieri comunali in carica.
3. Ogni Commissione si compone da 5 a 7 membri.
4. La Commissione può deliberare alla presenza della maggioranza dei membri. Essa tiene un verbale delle proprie sedute.

Art. 71 Commissioni di quartiere: competenze e convocazione

1. Le Commissioni di Quartiere esercitano funzioni consultive e propositive su questioni di interesse locale relative al Quartiere.
2. Compiti della Commissione di Quartiere sono in particolare quelli di:
 - a) proporre idee e riflessioni, individuare i problemi del Quartiere e dei suoi abitanti da riportare, per il tramite del referente, ai servizi dell'Amministrazione comunale o al Municipio;
 - b) esprimere il proprio parere su argomenti di carattere urbanistico e di edilizia pubblica, viari, ambientali, sociali, di sicurezza pubblica e culturali.
3. La Commissione è convocata dal Presidente o dal Municipio, con avviso scritto di regola sette giorni prima della seduta.
4. Il Municipio risponde per iscritto alle richieste della Commissione di Quartiere entro 60 giorni.

Art. 72 Commissioni di quartiere: organizzazione e funzionamento

1. La seduta costitutiva delle Commissioni di quartiere è convocata dal Municipio entro un mese dalla loro nomina.
2. La Commissione designa fra i suoi membri un Presidente, un vicepresidente che rimangono in carica per tutto il quadriennio.

Art. 73 Modifiche e scioglimento

1. Sentite le Commissioni di quartiere direttamente interessate, il Municipio può modificarne il numero e la denominazione, ritenuto che a inizio quadriennio o su esplicita richiesta deve essere garantita la possibilità di rappresentatività anche alle Commissioni non più attive.
2. In caso di mancato funzionamento per un periodo prolungato superiore ai 12 mesi il Municipio, sentiti i membri della Commissione di quartiere, può sciogliere la stessa. La costituzione di una nuova Commissione di quartiere dovrà avvenire entro 6 mesi dal suo scioglimento.
3. Su richiesta delle Commissioni di quartiere interessate e con il loro coinvolgimento, il Municipio può istituire Commissioni ad hoc su temi o problemi specifici.



COMUNE DI TRESA

Art. 74 Norma transitoria

In occasione della prima designazione, la Commissione va nominata entro 6 mesi dalla crescita in giudicato del Regolamento comunale.

Art. 75 Incontri con la popolazione dei Quartieri

Il Municipio incontra la popolazione dei singoli Quartieri, di norma, almeno una volta per quadriennio.

Art. 76 Associazioni di quartiere

1. In luogo delle Commissioni di quartiere agli abitanti di ognuno dei quattro quartieri è data la facoltà di costituire una propria Associazione di quartiere ai sensi degli artt. 60 e seg. del Codice civile svizzero e sottoporla per riconoscimento al Municipio.
2. L'invito all'assemblea di quartiere deve essere trasmesso a tutti i fuochi del quartiere. Il Municipio supporta i promotori dell'Associazione di quartiere per le pratiche di convocazione della stessa.
3. Ai fini del riconoscimento occorre che:
 - a) lo statuto indichi la possibilità di aderirvi per ogni persona fisica di età superiore ai 16 anni domiciliata nel quartiere, esclusi i Municipali e i Consiglieri comunali in carica; la tassa sociale, condizione della qualità di socio, non può superare i fr. 10.--/anno;
 - b) l'Associazione deve essere apartitica e aconfessionale; lo statuto deve garantire la pluralità di espressione;
 - c) l'Associazione e i suoi organi devono essere rappresentativi degli interessi del quartiere;
 - d) l'Associazione ha funzione di mediazione tra gli abitanti del quartiere, l'Amministrazione comunale e gli organi istituzionali del Comune laddove sorgessero dei conflitti, contribuendo alla soluzione delle controversie;
 - e) all'Assemblea ogni socio deve esprimere personalmente il proprio voto; non sono ammesse deleghe;
 - f) sia garantito il rispetto delle norme e procedure di legge (statuto, organi, assemblee, conti, ecc.) e dei principi generali del diritto (parità di trattamento, divieto di arbitrio);
 - g) l'Associazione deve contare almeno 30 soci.
4. Il Municipio rifiuta il riconoscimento dell'Associazione quale Associazione di quartiere se non sono soddisfatte le condizioni di cui al cpv. 3.
5. Quando riconosciuta dal Municipio, l'Associazione di quartiere sostituisce nelle sue funzioni e competenze la Commissione di quartiere. Ove la Commissione di quartiere sia stata costituita prima dell'Associazione, rimarrà in carica fino al termine della legislatura in corso, esercitando in modo esclusivo le relative competenze.
6. Quando un'Associazione di quartiere non adempie più le condizioni per il suo riconoscimento, il Municipio, dopo richiamo, revoca il riconoscimento e ristabilisce, se del caso, la Commissione di quartiere ai sensi degli art. 71 e seguenti del presente Regolamento.
7. L'assemblea informa il Municipio sulla regolare attività con un rapporto annuale e fornendo in modo costante il verbale.



COMUNE DI TRESA

TITOLO III - Dipendenti Comunali

Art. 77 Regolamento organico dei dipendenti

1. I rapporti di impiego con i dipendenti del Comune, le funzioni, i requisiti per la nomina, la scala degli stipendi, gli obblighi e i doveri di servizio, le prestazioni sociali e la prestazione di cauzioni sono disciplinati dal Regolamento organico per i dipendenti.
2. I rapporti di impiego con i docenti dell'istituto scolastico sono disciplinati dalla Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.

Art. 78 Dichiarazione di fedeltà alle Costituzioni e alle Leggi

Prima di entrare in carica, il Segretario comunale, i quadri superiori, i dipendenti abilitati ad allestire perizie, rapporti di contravvenzione o dichiarazioni fedefacenti, il delegato per l'inventario obbligatorio per il decesso e gli ausiliari di polizia rilasciano al Municipio una dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, firmando il relativo attestato che gli viene assegnato, del seguente tenore: "Dichiaro di essere fedele alle Costituzioni federale e cantonale, alle leggi e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio."

Art. 79 Il Segretario comunale

Il segretario comunale è responsabile della Cancelleria comunale, è a capo del personale ed esercita le funzioni previste dagli artt. 137 e 138 LOC.

1. Egli è supplito dal vicesegretario, ad eccezione delle funzioni non delegabili attribuitegli dalla LAC e dalla Legge sugli atti pubblici stesi dai segretari comunali del 26 novembre 2013.
2. Nel caso di sostituzione del segretario comunale, una delegazione municipale riceve dall'uscente e fa al nuovo segretario la consegna dell'archivio e della Cancelleria comunale.

Art. 80 Autenticazione di firme

L'autenticazione di firme può essere fatta, oltre dal segretario comunale, da un altro dipendente comunale espressamente designato dal Municipio.

Art. 81 Il Perito comunale

1. Il Municipio nomina un perito comunale e uno o più supplenti i quali, su richiesta dell'Esecutivo, di Autorità giudiziarie o di privati, eseguono perizie, stime, constatazioni e valutazioni di danni nei casi previsti dalla Legge.
2. La retribuzione del perito è di regola a carico dei richiedenti conformemente alle disposizioni emanate dal Consiglio di Stato.

TITOLO IV - Onorari, stipendi, diaria, indennità

Art. 82 Onorari e indennità per missione

1. Onorari
 - a) I membri del Municipio ricevono i seguenti onorari annuali forfettari:
 - b) Sindaco fr. 38'400.-- annui di cui fr. 2'400.-- rimborso spese
 - c) Vice Sindaco fr. 24'300.-- annui di cui fr. 1'800.-- rimborso spese
 - d) Municipalì fr. 19'800.-- annui di cui fr. 1'800.-- rimborso spese



COMUNE DI TRESA

L'importo è forfettario e include l'indennità di carica, degli impegni di seduta di Municipio, di Consiglio Comunale, delle Commissioni, come tutti gli altri impegni legati alla funzione.

L'evoluzione degli onorari dei Municipali sarà in ogni caso regolata in base al criterio di indicizzazione: l'adeguamento è riferito all'evoluzione del rincaro applicato alla scala degli stipendi del Cantone.

Il rimborso spese copre i costi di comunicazione (telefono e PC) e di spostamento all'interno del Cantone (auto e trasporto pubblico).

2. Indennità di seduta

I membri del Consiglio comunale, delle Commissioni e delle Delegazioni ricevono un'indennità di fr. 50.-- per ogni seduta alla quale partecipano.

3. Diarie e indennità per missioni

Ai membri del Consiglio comunale e delle altre commissioni è dovuto, per incarichi fuori comune autorizzate dall'organo d'appartenenza, il rimborso delle spese effettive di vitto, pernottamento e trasporto pubblico e privato, secondo i criteri applicati ai dipendenti comunali. Lo stesso trattamento è riservato ai Municipali unicamente per incarichi fuori Cantone o per motivi eccezionali e straordinari da definire con apposita risoluzione municipale.

Per missioni autorizzate dall'organo di appartenenza sarà riconosciuta un'indennità di fr. 40.-- l'ora fino ad un massimo di fr. 150.-- per mezza giornata e di fr. 300.-- per giornata intera.

4. Indennità uffici elettorali

La presenza agli uffici elettorali è remunerata con un'indennità di fr. 50.-- per ogni giorno di presenza.

5. Spese di rappresentanza

Sono riconosciute come spese di rappresentanza quelle effettivamente sostenute e documentate.

6. Contributo annuale ai partiti

Per permettere uno svolgimento indipendente ed efficace dei compiti e delle funzioni di interesse pubblico che loro competono, i Gruppi politici, rappresentati in Consiglio comunale, hanno diritto al seguente finanziamento annuale:

- a) fr. 400.00 per ogni gruppo politico eletto, il gruppo politico che non costituisce gruppo (meno di tre Consiglieri eletti) non ha diritto ad alcuna indennità;
- b) fr. 100.00 per ogni Consigliere eletto, sempre destinato al Gruppo, rispettivamente al partito rappresentato.

7. Gli importi sono soggetti alle trattenute degli oneri sociali.

TITOLO V - Gestione finanziaria e contabilità

Art. 83 Autorizzazione a riscuotere

Il Segretario comunale e gli altri impiegati sono autorizzati a riscuotere per conto del Comune le sportule di cancelleria, come pure ad accettare pagamenti in contanti per altre ragioni quando l'interesse del Comune lo giustifichi, sempre ritenuto l'obbligo del riversamento immediato. Il Municipio stabilisce le direttive in merito.

Art. 84 Diritto di firma

1. Il Segretario comunale e le persone designate dal Municipio hanno il diritto di firma collettiva con il Sindaco e con il Vicesindaco per le operazioni relative ai conti correnti.



COMUNE DI TRESA

2. Il Municipio designa con regolare risoluzione di delega gli aventi diritto alla firma per gli atti e i conti speciali, a gestioni separate.

Art. 85 Norme per la gestione finanziaria

Per quanto concerne il contenuto e la forma del bilancio, del preventivo e del conto consuntivo, la tenuta dei libri contabili e le modalità per le operazioni di incasso e di pagamento, fanno stato le norme in materia della LOC e del RGFC.

Art. 86 Piano finanziario

1. Il Comune deve dotarsi di un piano finanziario, allestito dal Municipio che contiene le indicazioni sull'evoluzione del conto economico, degli investimenti e del bilancio.
2. Il Piano finanziario deve essere sottoposto per discussione al Consiglio comunale.
3. Il Piano finanziario va aggiornato e sottoposto al legislativo quando vi sono modifiche di rilievo, in particolare in presenza di importanti progetti di investimento, in ogni caso almeno una volta per legislatura, di regola in concomitanza con il preventivo successivo alle elezioni generali.

Art. 87 Incassi e pagamenti

1. Il Comune tiene conti correnti postali e/o bancari, attraverso i quali devono effettuarsi gli incassi e i pagamenti.
2. Le somme eccezionalmente incassate per contanti devono essere periodicamente riversate sul conto corrente secondo le direttive municipali.
3. È ammessa la gestione di una piccola cassa per importi limitati.

Art. 88 Organo di controllo

Per agevolare il compito di esame finanziario, il Municipio deve affidare il mandato ad un ufficio di controllo esterno.

TITOLO VI - I beni comunali

Capitolo 1 – Utilizzo

Art. 89 Suddivisione

I beni comunali si distinguono in:

- a) beni amministrativi,
- b) beni patrimoniali.

Art. 90 Uso comune

Ognuno può utilizzare i beni amministrativi conformemente alla loro destinazione nel rispetto della legge e dei diritti altrui.

Art. 91 Uso speciale

1. L'uso speciale dei beni amministrativi è ammissibile solo se è conforme o almeno compatibile con la loro destinazione generale.
2. È soggetto all'autorizzazione l'uso speciale di poca intensità dei beni amministrativi. È tale in particolare:
 - a) il deposito temporaneo di materiali, macchinari e veicoli;
 - b) la formazione di ponteggi e staccionate;



COMUNE DI TRESA

- c) la posa di brevi condotte per il trasporto d'acqua o d'energia e per l'evacuazione delle acque di rifiuto;
- d) l'occupazione con cinte, cancelli e solette;
- e) l'immissione di acque nelle canalizzazioni delle strade;
- f) la posa di tende, ombrelloni, distributori automatici e insegne pubblicitarie;
- g) la sosta o il posteggio continuato di veicoli;
- h) l'esposizione occasionale di tavolini, bancarelle e simili per l'esercizio di commerci; l'organizzazione di manifestazioni, cortei e processioni;
- i) la raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum.

Art. 92 Concessione

È soggetto a concessione l'uso speciale intenso e durevole dei beni amministrativi. È tale in particolare:

- a) l'occupazione con costruzioni e impianti stabili di una certa importanza, come la sporgenza di pensiline, balconi e passi sotterranei o infrastrutture tecnologiche come le condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque di rifiuto, di cavi e di supporti;
- b) l'utilizzazione esclusiva e durevole delle tavole per le affissioni pubblicitarie;
- c) l'esposizione prolungata di tavolini, bancarelle e simili per l'esercizio di commerci;
- d) l'occupazione di stalli di parcheggio fissi per servizio taxi.

Art. 93 Procedura

Le autorizzazioni e concessioni per costruzioni ed impianti sottoposti alla legislazione edilizia sono accordate nell'ambito della procedura di rilascio della licenza di costruzione; negli altri casi il Municipio decide previa domanda scritta da parte dell'interessato.

Art. 94 Condizioni

- 1. Le condizioni dell'uso speciale sono fissate dal Municipio nell'atto di autorizzazione o di concessione.
- 2. La decisione deve considerare gli interessi in gioco, in particolare l'interesse pubblico all'utilizzazione del bene secondo la sua destinazione.
- 3. Il Municipio ha la facoltà di procedere per pubblico concorso quando l'uso speciale riguardi attività commerciali di persone o enti singoli o di una cerchia limitata.

Art. 95 Revoca

- 1. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate o modificate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.
- 2. Esse possono parimenti essere revocate qualora siano state ottenute con indicazioni infondate, o se il titolare non si attenga alle disposizioni legali o alle condizioni cui sono state sottoposte.

Art. 96 Responsabilità

- 1. Il titolare è responsabile di ogni danno derivante al Comune e a terzi dall'uso dell'autorizzazione o della concessione; a tale scopo egli è tenuto a produrre un'assicurazione RC. Se necessario possono essere chieste ulteriori garanzie.
- 2. Il titolare non può far valere pretese nei confronti del Comune se, per caso fortuito o per il fatto di terzi, è impedito di esercitare i propri diritti o è altrimenti leso.



COMUNE DI TRESA

Capitolo 2 – Tasse

Art. 97 Tasse

Per l'uso speciale dei beni amministrativi sono previste le seguenti tasse massime:

- a) opere sporgenti, come gronde, pensiline, balconi, tende, ecc., fino a fr. 200.-- per mq una tantum;
 - b) posa di condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque di rifiuto, di cavi o di altro genere, fino a fr. 10.-- per ml una tantum, oltre alla rifusione delle spese di ripristino e di eventuali danni;
 - c) posa di distributori automatici. fino a fr. 400.-- l'anno per apparecchio;
 - d) posa di insegne pubblicitarie e vetrinette fino a fr. 30.-- l'anno per ogni m2 di superficie dell'insegna stessa;
 - e) esercizio di commerci durevoli fino a fr. 200.-- per mq/anno;
 - f) esercizio di commerci occasionali fino a fr. 10.-- al giorno, avuto riguardo alla superficie occupata e all'attività svolta;
 - g) posteggio di veicoli: nei posteggi muniti di parchimetro fino a fr. 4.00 all'ora; è inoltre data facoltà al Municipio di istituire mediante ordinanza un sistema di abbonamenti;
 - h) deposito di materiali e macchinari per le costruzioni, formazione di cantieri e simili, fino a fr. 10.-- per mq per mese (frazione di mese); posa di contenitori e simili fino a fr. 200.-- annui per unità;
 - i) luna park, circhi, concerti, manifestazioni ricreative e culturali e simili fino a fr. 500.-- il giorno; se l'interesse pubblico è preminente la tassa non viene prelevata;
 - j) concessione di parcheggio fisso per servizio taxi fino a fr. 1'000.- annui per unità.
1. Per usi particolari non previsti dal presente regolamento, la tassa viene fissata di volta in volta dal Municipio secondo la norma che più si avvicina al caso specifico.
 2. Per casi di poca importanza la tassa periodica può essere trasformata in tassa unica.

Art. 98 Applicazione

a) Criteri di computo

1. Nel determinare le singole tasse il Municipio deve in particolare tenere conto del valore dei beni occupati, del vantaggio economico per l'utente e dell'importanza delle limitazioni dell'uso cui la cosa è destinata.
2. Le tasse sono di regola computate a decorrere dall'entrata in vigore dell'autorizzazione o della concessione.

b) Pagamento

1. Le modalità di pagamento sono stabilite nell'atto di autorizzazione o di concessione. Le tasse dovute sono pagate anticipatamente.
2. Il credito per le tasse accessorie si prescrive in 5 anni da quando sono esigibili.

c) Esenzioni

Sono esenti da tasse le utilizzazioni a fini ideali, le riunioni politiche, processioni e cortei, raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum, collette e distribuzione di manifesti o volantini.

d) Concessioni e autorizzazioni

Le concessioni e autorizzazioni esistenti sono adeguate al nuovo diritto al momento della loro scadenza, fatti salvi i diritti acquisiti dei concessionari.

e) Tasse di diffida

Il Municipio può stabilire tasse di diffida e interessi di mora analogamente a quanto stabilito dal Cantone in materia di imposte.



COMUNE DI TRESA

Capitolo 3 – Uso di sale e locali da parte di terzi

Art. 99 Premessa

Il Comune mette a disposizione sale e palestre per attività culturali, sociali, ricreative o sportive, assemblee, simposi, seminari, ecc.

Art. 100 Attribuzioni

1. Le modalità d'attribuzione sono stabilite dal Municipio tramite ordinanza.
2. Ogni richiedente deve designare una persona di riferimento responsabile.

Art. 101 Tariffe e depositi di cauzioni

1. Le tasse per l'utilizzo degli stabili e delle infrastrutture sono stabilite in un apposito regolamento.
2. Il Municipio può esentare dalle tasse l'uso ai sensi dell'art. 98.

Art. 102 Danni e risarcimenti

Per danni, dovuti al dolo o negligenza, il Municipio applicherà le misure opportune nei confronti del richiedente e del suo responsabile designato, in applicazione delle puntuali procedure di legge.

TITOLO VII – L'ente autonomo di diritto comunale

Art. 103 L'ente autonomo di diritto comunale

1. Il Comune può costituire enti di diritto pubblico con propria personalità giuridica, anche con la collaborazione di altri enti pubblici e di privati.
2. Il Consiglio Comunale adotta lo statuto dell'ente, secondo le modalità previste per il regolamento comunale.
3. Il Comune può attribuire il compito all'ente mediante mandato o contratto di prestazione. E' applicabile l'art. 193b LOC.

TITOLO VIII - Pubblica educazione

Art. 104 Scuole

Il Municipio, coadiuvato dal Direttore dell'Istituto scolastico, vigila sull'andamento della scuola elementare e della scuola dell'infanzia e ne assicura il buon funzionamento, in ossequio ai compiti affidatigli dalle leggi superiori in materia.

Art. 105 Servizi extra-scolastici nelle scuole comunali

Le disposizioni in materia di organizzazione dei servizi di refezione, trasporto, scuola fuori sede ed eventuali attività supplementari parascolastiche o di partecipazione delle famiglie alle relative spese sono stabilite in un apposito regolamento.

TITOLO IX – Previdenza sociale

Art. 106 Previdenza sociale-principi

Il Municipio entro le competenze del Comune promuove e partecipa all'attuazione dei provvedimenti sociali e sociosanitari in grado di rispondere ai bisogni di aiuto personale e familiare, di assistenza domiciliare, ambulatoriale e istituzionale della popolazione.



COMUNE DI TRESA

Tramite apposito regolamento e nel rispetto dell'autonomia comunale, ne fissa principi e condizioni.

Art. 107 Incentivi finanziari diretti ai cittadini

Tramite apposito regolamento, e nel rispetto dei limiti stabiliti a preventivo, il Comune può prevedere incentivi finanziari diretti a favore dei cittadini in ambito sociale e sanitario.

TITOLO X - Protezione e valorizzazione di beni culturali e storici, attività artistiche e culturali

Art. 108 Obiettivi generali

Il Comune si impegna ad operare in favore della protezione e della valorizzazione del proprio patrimonio storico, culturale ed artistico.

Art. 109 Compiti del Municipio

Il Municipio, entro le competenze del Comune, veglia sull'osservanza della relativa legislazione e propone e/o adotta misure di informazione, protezione e valorizzazione in questi ambiti.

Art. 110 Incentivi a Enti

Il Comune incoraggia e nei limiti dell'apposito regolamento, può sostenere finanziariamente le manifestazioni pubbliche culturali, artistiche e ricreative proposte sul territorio, nonché gli enti e le associazioni attive in questi ambiti, con particolare attenzione a quelli con sede nel territorio o quelli alle cui attività partecipano cittadini domiciliati nel Comune.

Art. 111 Incentivi finanziari diretti ai cittadini

Tramite apposito regolamento e nel rispetto dei limiti stabiliti a preventivo, il Comune può prevedere degli incentivi finanziari diretti a favore dei cittadini in ambito culturale, educativo e artistico.

TITOLO XI - Protezione e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio

Art. 112 Obiettivi generali

1. Il Comune, entro le sue competenze, con particolare attenzione all'impatto economico, cosciente della propria responsabilità nei confronti delle generazioni future e dell'ambiente, nell'ambito della propria autonomia si adopera a favore di un rapporto durevolmente equilibrato tra la natura, la sua capacità di rinnovamento e le attività umane.
2. In particolare si impegna nel raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) contribuire a contenere il consumo di risorse (energia, acqua, suolo, ecc.);
 - b) promuovere l'impiego di energie rinnovabili e di materiali a basso impatto ambientale;
 - c) minimizzare il carico ambientale delle emissioni (rifiuti, acque e gas di scarico, ecc.);
 - d) salvaguardare e valorizzare gli spazi vitali naturali;
 - e) incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico.



COMUNE DI TRESA

3. Il Municipio, entro le sue competenze, veglia sull'osservanza della relativa legislazione e adotta le misure d'informazione e sensibilizzazione adeguate a favore della cittadinanza.

Art. 113 Incentivi finanziari diretti ai cittadini

Tramite apposito regolamento, il Comune può prevedere degli incentivi finanziari diretti a favore dei cittadini in ambito ambientale.

TITOLO XII - Attività sportive

Art. 114 Obiettivi generali

Il Comune si adopera nell'ambito della propria autonomia affinché sul proprio territorio sia presente un'adeguata e funzionale quantità di infrastrutture e di spazi (costruiti o naturali) per la pratica di attività sportive e di movimento, utili al benessere della popolazione.

Art. 115 Incentivi a Enti

Nel rispetto dell'apposito regolamento e/o convenzione, il Municipio può erogare dei contributi a favore di associazioni ed enti attivi in ambito sportivo, con particolare attenzione a quelli con sede nel territorio comunale o quelli alle cui attività partecipano cittadini domiciliati nel Comune.

Art. 116 Incentivi finanziari diretti ai cittadini

Tramite apposito regolamento il Comune può prevedere degli incentivi finanziari diretti a favore dei cittadini nell'ambito delle attività sportive.

TITOLO XIII - Norme di polizia

Capitolo 1 – Ordine pubblico

Art. 117 Generalità

1. Il mantenimento dell'ordine, della quiete e della sicurezza pubblica, entro le competenze del Comune, compete al Municipio.
2. Per svolgere più efficacemente i compiti di polizia il Municipio stabilisce collaborazioni in base alla Legge sulla collaborazione fra la Polizia Cantonale e le Polizie comunali e al relativo Regolamento e può avvalersi della figura dell'Ausiliario di polizia.
3. Rimangono riservate le normative delle Leggi cantonali e federali in materia.

Art. 118 Rumori molesti

Sono vietate le azioni che possono turbare l'ordine e la quiete pubblica e in particolare i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari in genere e ogni rumore molesto o inutile sulle pubbliche vie e piazze come pure nella proprietà privata all'interno o in vicinanza dell'abitato.

Il Municipio può dotarsi di una specifica ordinanza.

Art. 119 Quietè notturna e pausa pomeridiana

1. Tra le 23 e le 7 è vietato disturbare la quiete notturna con rumori molesti e inutili.



COMUNE DI TRESA

2. Tale norma si applica anche all'esecuzione di lavori rumorosi tra le 19 e le 7 e tra le 12 e le 13, qualora ciò arrechi pregiudizio a terzi.
3. Il sabato è vietata l'esecuzione di lavori con macchinari e utensili rumorosi prima delle 8, fra le 12 e le 13 e dopo le 19, qualora ciò arrechi pregiudizio a terzi.
4. Per casi speciali il Municipio è autorizzato a concedere delle deroghe.

Art. 120 Domenica e giorni festivi

1. Salvo casi speciali, da autorizzarsi dal Municipio, è vietata l'esecuzione di lavori che generano rumori molesti la domenica e nei giorni festivi legalmente riconosciuti.
2. L'autorizzazione non è necessaria per lavori agricoli.
3. Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali in materia.

Art. 121 Deroghe

1. Il Municipio può concedere deroghe ai disposti degli articoli precedenti, solo in casi particolari e motivati.
2. Durante i periodi con temperature elevate, in particolare durante gli allarmi canicola emessi dall'autorità cantonale, il Municipio può concedere deroghe generalizzate a salvaguardia della salute dei lavoratori tenuto conto delle indicazioni delle Autorità superiori.
3. I beneficiari delle deroghe devono impegnarsi a ridurre al minimo l'impatto della propria attività su terzi.

Art. 122 Animali

1. È vietato lasciar vagare animali.
2. I proprietari di animali devono prendere le opportune misure per evitare che gli stessi disturbino il vicinato.
3. Per i cani fa stato la Legge sui cani e Regolamento sui cani, nonché la relativa ordinanza municipale.
4. In caso di idrofobia o di altre patologie potenzialmente pericolose, il Municipio potrà imporre l'obbligo di munire i cani di museruola.
5. In caso di reiterate mancanze, il Municipio può ordinare l'allontanamento dell'animale.
6. Allo scopo di evitare la diffusione della zanzara tigre è vietato lasciare all'aperto recipienti di tutti i tipi colmi di acqua stagnante o che potrebbero riempirsi d'acqua in caso di precipitazioni. Sono esclusi dalla presente disposizione le piscine e i biotopi con una capienza superiore ai 200 litri, oltre agli abbeveratoi per animali.

Art. 123 Lotta alla zanzara tigre

Al fine di evitare la diffusione della zanzara tigre è vietato lasciare all'aperto recipienti di tutti i tipi colmi di acqua stagna. Sono esclusi dalla presente disposizione le piscine e i biotopi con capienza superiore ai 200 litri. Il Municipio regola tramite ordinanza le misure preventive da attuare per combattere la zanzara tigre.

Art. 124 Morale pubblica

Nelle vie e piazze pubbliche e nei luoghi accessibili al pubblico è vietata la nudità, così come vestire in modo da offendere il comune senso del pudore.

Art. 125 Esercizio della prostituzione

L'esercizio della prostituzione e delle attività ad essa correlate è vietato nei luoghi dove può turbare la sicurezza e la tranquillità pubblica.



COMUNE DI TRESA

Il Municipio può regolamentare, in osservanza alle leggi superiori, tramite puntuale ordinanza municipale.

Art. 126 Prestazioni obbligatorie

In caso di catastrofi naturali o di eventi eccezionali, il Municipio può obbligare le persone a prestare, anche gratuitamente, giornate di lavoro.

Capitolo 2 – Lavori, manomissioni, danneggiamenti e affissioni

Art. 127 Lavori stradali

1. Per tutti i lavori stradali che interrompono o mettono in pericolo il traffico o altri pubblici transiti è necessario chiedere l'autorizzazione al Municipio.
2. Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali in materia.

Art. 128 Manomissioni e danneggiamenti

Sono passibili di multa, riservata l'azione civile e penale:

1. le manomissioni e i danneggiamenti causati ai muri, ai parapetti, ai ponti, ai monumenti, alle fontane, agli indicatori stradali e agli impianti e immobili pubblici di qualsiasi genere;
2. la manomissione o l'alterazione degli avvisi e atti pubblici esposti all'albo comunale o in altri luoghi.

Art. 129 Affissioni e insegne

1. Sono vietate le affissioni di ogni genere su edifici o altre costruzioni di pertinenza del Comune, salvo espressa concessione del Municipio.
2. Il Municipio potrà vietare le affissioni sulla proprietà privata, visibili all'area pubblica, se offensive o volgari.
3. Sono riservati i disposti della Legge sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007.

Capitolo 3 – Nomenclatura stradale, circolazione, divieti, arredo urbano e igiene del suolo dell'abitato

Art. 130 Nomenclatura stradale

1. Il Municipio è l'organo competente per l'assegnazione su tutto il comprensorio comunale della nomenclatura delle strade, viottoli, piazze e sentieri, come pure per definire l'ubicazione dei cartelli segnaletici.
2. Per l'affissione sono utilizzati i cartelli normalizzati.
3. In caso di necessità e previa informazione, il Municipio può posare dei cartelli anche su proprietà private (muri, pareti di stabili, sostegni esistenti) senza pretesa d'indennizzo alcuno da parte dei proprietari. L'acquisto, la posa e la manutenzione dei cartelli competono al Comune.
4. Il Municipio è l'organo competente per l'assegnazione dei numeri civici che sono stabiliti seguendo le regole comunemente in uso.
5. La numerazione delle vie private verrà gestita dal Municipio.

Art. 131 Divieti

Il Municipio può limitare la circolazione di veicoli all'interno dell'abitato, in conformità al piano del traffico e alla segnaletica stradale regolarmente pubblicata.



COMUNE DI TRESA

Art. 132 Generalità

Il Municipio può prevedere interventi di arredo urbano (ad esempio cunette, roture verticali, isole pedonali) per favorire i percorsi pedonali ed il carattere residenziale di alcune zone o strade, riservate le disposizioni di Leggi cantonali. Sono riservate le competenze del Consiglio comunale in base alla LOC o leggi speciali.

Art. 133 Raccolta dei rifiuti

Il Municipio vigila, conformemente alle competenze attribuitegli dalla legislazione cantonale, sull'igiene del suolo e dell'abitato.

Sono applicabili i disposti del Regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato.

Art. 134 Taglio di siepi e rami

I proprietari di terreni fronteggianti strade o sentieri comunali devono provvedere regolarmente alla potatura delle siepi e del taglio dei rami sporgenti nel campo stradale.

Art. 135 Pulizia terreni

All'interno delle zone edificabili o in quelle direttamente confinanti, ogni proprietario ha l'obbligo di provvedere a mantenere in buono stato il proprio fondo, in modo da evitare qualsiasi stato di incuria. Nel caso non si adempisse a sopra, il Municipio dopo un preavviso di 30 giorni, provvederà alla pulizia dello stesso con addebito delle spese agli interessati.

TITOLO XIV – Rimedi di diritto, contravvenzioni e multe

Art. 136 Rimedi di diritto

1. Contro le decisioni dei servizi amministrativi del Comune è data facoltà di reclamo entro 15 giorni al Municipio. Di questa facoltà deve essere fatta esplicita menzione in calce ad ogni decisione delegata.
2. Contro le risoluzioni del Municipio e del Consiglio comunale è dato ricorso al Consiglio di Stato secondo le modalità previste dalla LOC e dalla Legge di procedura amministrativa (LPAm).

Art. 137 Contravvenzioni e multa

1. Il Municipio punisce con l'ammonizione o la multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali o alle Leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata.
2. L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da Leggi federali e cantonali, può raggiungere un massimo di fr.10'000.--, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.

Art. 138 Rapporti e segnalazioni

1. I Municipali e dipendenti di cui all'art. 129 LOC che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto al Municipio.
2. Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi in forma scritta, mentre quelle anonime non vengono prese in considerazione.

Art. 139 Procedura di pagamento e prescrizione

La procedura, i ricorsi, il pagamento, la prescrizione e la commutazione, sono disciplinati dagli articoli da 147 a 150 LOC.



COMUNE DI TRESA

TITOLO XV - Regolamenti, ordinanze, convenzioni, concessioni, tasse e indennità

Art. 140 Regolamenti

1. Il Consiglio comunale disciplina, mediante regolamento, le materie che rientrano nelle sue competenze.
2. I regolamenti sono esposti al pubblico previo avviso all'albo comunale, per un periodo di 60 giorni, durante il quale è data facoltà di referendum.
3. Trascorsi i termini di esposizione, i regolamenti sono sottoposti al Consiglio di Stato per approvazione.

Art. 141 Ordinanze

1. Il Municipio può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenze propria o delegata da leggi o da regolamenti.
2. Le ordinanze sono esposte al pubblico previo avviso all'albo comunale, per un periodo di 30 giorni, durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in esse contenute.

Art. 142 Concessioni

1. Il Comune può dare in concessione a terzi servizi comunali di interesse pubblico.
2. Le concessioni sono adottate dal Consiglio comunale secondo le modalità previste per il regolamento comunale, salvo i casi di esclusiva competenza municipale.

Art. 143 Convenzioni

1. Il Comune può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici o privati per svolgere parte dei suoi compiti.
2. La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta.
3. Le convenzioni sono adottate dal Consiglio comunale secondo le modalità previste per il regolamento comunale, salvo i casi di esclusiva competenza Municipale.

Art. 144 Mandati di prestazione

1. Il Comune può affidare mandati di prestazione a enti pubblici o privati per l'esecuzione di suoi compiti. Il mandato deve prevedere:
 - la prestazione e le modalità esecutive,
 - i mezzi finanziari,
 - i controlli,
 - diritti e obblighi reciproci,
 - durata, facoltà di revoca.
2. Contro le decisioni di carattere amministrativo del soggetto esterno è dato ricorso ai sensi degli artt. 208 e seguenti LOC.
3. Il mandato deve essere adottato dal Consiglio comunale secondo le modalità previste per il regolamento comunale.

Art. 145 Tasse e indennità

1. Le tasse in generale e le tariffe in materia di polizia locale sono stabilite da regolamenti speciali.



COMUNE DI TRESA

2. Gli interventi richiesti o causati dai privati e che esulano dai normali compiti sono fatturati in base alle spese effettive sostenute dal Comune per il personale, i mezzi ed il materiale impiegato.
3. L'ammontare delle tasse di cancelleria e le modalità di pagamento è fissato da apposita ordinanza municipale.

TITOLO XVI - Disposizioni transitorie e abrogative

Art. 146 Diritto sussidiario

Per quanto non previsto nel presente regolamento fanno stato le Leggi federali e cantonali vigenti puntualmente applicabili.

Art. 147 Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i Regolamenti comunali dei Comuni aggregati di Croglio, Monteggio, Ponte Tresa e Sessa per quanto ancora applicabili.

All'articolo 82 del presente Regolamento (Onorari e indennità per missione) viene data validità retroattiva con effetto dal 18 aprile 2021.

Art. 148 Entrata in vigore

Il presente Regolamento, riservata l'approvazione governativa per essa della Sezione degli Enti locali, entra in vigore.

Per il Municipio

Approvato dal Municipio di Tresa, con risoluzione no. 756/2021 dell'8 novembre 2021.

Per il Consiglio comunale

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del....

Il Municipio di Tresa certifica che il presente Regolamento è stato pubblicato, a norma di Legge, articoli 75 e 187 LOC, a partire dal xxxxx.

Questo Regolamento è stato approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli Enti Locali con risoluzione no.xxxx del xx-xx-20xx

TABELLA REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMUNE DI TRESA

Articolo	Proposta Municipio	Proposta Gruppi unificato	PLR	Per Tresa	TresaSostenibile	Scelta Municipio
Preambolo	Il 18 aprile 2021 le cittadine e i cittadini di Croglgio, Monteggio, Ponte Tresa e Sessa hanno deciso di unire le forze nel nuovo Comune di Tresa per meglio soddisfare i bisogni della popolazione attraverso un'amministrazione più strutturata. Il Comune s'impegna al miglioramento della qualità di vita degli abitanti attraverso uno sviluppo che consideri l'equità sociale, l'efficienza ambientale, l'efficienza economica e uno sviluppo sociale e territoriale che tenga conto del suo patrimonio storico, politico, culturale e naturalistico.	Il 18 aprile 2021 le cittadine e i cittadini di Croglgio, Monteggio, Ponte Tresa e Sessa hanno deciso di unire le forze nel nuovo Comune di Tresa per meglio soddisfare i bisogni della popolazione attraverso un'amministrazione più strutturata. Il Comune s'impegna al miglioramento della qualità di vita degli abitanti attraverso uno sviluppo che consideri l'equità sociale, l'efficienza ambientale, l'efficienza economica e uno sviluppo sociale e territoriale che tenga conto del suo patrimonio storico, politico, culturale e naturalistico.				Il Municipio ha accolto la proposta dei Gruppi
Art. 3 Quartieri e Frazioni	1. Il Comune è suddiviso nei quartieri di: - Croglgio; - Monteggio; - Ponte Tresa; - Sessa. 2. Il territorio giurisdizionale del Comune comprende le seguenti frazioni: Per il quartiere di Croglgio: Croglgio, Barico, Beride, Biogno, Castelrotto, Madonna del Piano, Purasca Inferiore, Purasca Superiore, Ronco. Per il quartiere di Monteggio: Bosco, Bruciata, Busino, Cassinone, Crocivaglio, Fonderia, Fornasette, Genestraio, Isole, Lisora, Monteggio, Persico, Pirla, Ponte Cremenaga, Ramello, Rancina, Ressiga, Roncaccio, Ronchetto, Rovedera, Selvacce, Suino, Termine, Tiradelza. Per il quartiere di Sessa: La Costa, Beredino, Lanera, Bonzaglio e Suvino.	1. Il Comune è suddiviso nei quartieri di: - Croglgio; - Monteggio; - Ponte Tresa; - Sessa. 2. Il territorio giurisdizionale del Comune comprende le seguenti frazioni: Per il quartiere di Croglgio: Croglgio, Barico, Beride, Biogno, Castelrotto, Madonna del Piano, Purasca Inferiore, Purasca Superiore, Ronco e in 5 sottofrazioni: Alla Piana, Cascine di Barico, Madonnone, Ronchetto di Castelrotto, Ronco Regina. Per il quartiere di Monteggio: Bosco, Bruciata, Busino, Cassinone, Castello, Crocivaglio, Fonderia, Fornasette, Genestraio, Isole, Lisora, Molinazzo, Monteggio, Persico, Pirla, Ponte Cremenaga, Ramello, Rancina, Ressiga, Roncaccio, Ronchetto, Rovedera, Selvacce, Suino, Termine, Tiradelza. Per il quartiere di Sessa: La Costa, Beredino, Lanera, Bonzaglio, Sessa e Suvino.				Il Municipio ha accolto la proposta dei Gruppi per quanto riguarda l'inserimento, per il Quartiere di Sessa, della frazione di Sessa. Non ha accolto l'inserimento, per il quartiere di Croglgio, delle sottofrazioni poiché non presenti nemmeno nel regolamento comunale dell'ex Comune di Croglgio

TABELLA REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMUNE DI TRESA

Articolo	Proposta Municipio	Proposta Gruppi unificato	PLR	Per Tresa	TresaSostenibile	Scelta Municipio
Art. 5 Gonfalone	1. Il gonfalone comunale rappresenta lo stemma del Comune, con la dicitura Comune di Tresa. 2. Fintanto che non verrà adottato un nuovo gonfalone verranno utilizzati i gonfaloni dei quattro ex Comuni. 3. Il gonfalone o lo stendardo vengono esposti in occasione delle manifestazioni ufficiali, di elezioni comunali, feste nazionali e altri avvenimenti di importanza locale, regionale o comunale, a discrezione del Municipio.	1. Il gonfalone comunale rappresenta lo stemma del Comune, con la dicitura Comune di Tresa. 2. Fintanto che non verrà adottato un nuovo gonfalone verranno utilizzati i gonfaloni dei quattro ex Comuni. 3. Il gonfalone o lo stendardo vengono esposti in occasione delle manifestazioni ufficiali, di elezioni comunali, feste nazionali e altri avvenimenti di importanza locale nazionale, regionale o comunale, a discrezione del Municipio.				Il Municipio ha accolto la proposta dei gruppi
Art. 7 Composizione	1. L'Assemblea comunale è costituita dai cittadini aventi diritto di voto in materia comunale. 2. La partecipazione all'Assemblea è un dovere civico.	3. L'Assemblea comunale è costituita dai cittadini aventi diritto di voto in materia comunale. 4. La partecipazione all'Assemblea è un dovere civico impegno civile.				Il Municipio intende sottolineare che si tratta di un "dovere".
Art. 11 Attribuzioni	1. Il Consiglio comunale esercita le competenze attribuite dalla LOC agli articoli 42 e 13 e da leggi speciali. 2. <u>Delega di competenze al Municipio</u> a) Al Municipio sono delegate competenze decisionali in materia di: - spese d'investimento (art. 13 cpv. 1 lett. e LOC); - esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi (art. 13 cpv. 1 lett. g LOC); - acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione (art. 13 cpv. 1 lett. h LOC); - alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali (art. 13 cpv. 1 lett. h LOC); - intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 13 cpv. 1 lett. i LOC);	3. Il Consiglio comunale esercita le competenze attribuite dalla LOC agli articoli 42 e 13 e da leggi speciali. 4. <u>Delega di competenze al Municipio</u> a) Al Municipio sono delegate competenze decisionali in materia di: - spese d'investimento (art. 13 cpv. 1 lett. e LOC); - esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi (art. 13 cpv. 1 lett. g LOC); - acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione (art. 13 cpv. 1 lett. h LOC), alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali (art. 13 cpv. 1 lett. h LOC); - intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 13 cpv. 1 lett. i LOC);				Per quanto riguarda l'art. 13 cpv. 1 lett. h il Municipio ha accolto la proposta di modifica. Non ha accolto l'inserimento dell'importo del limite poiché ha deciso che il ROC sia legato alla LOC e RALOC, pertanto non inserisce l'importo poiché se l'articolo dovesse essere soggetto a modifiche legislative sarebbe necessario

TABELLA REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMUNE DI TRESA

Articolo	Proposta Municipio	Proposta Gruppi unificato	PLR	Per Tresa	TresaSostenibile	Scelta Municipio
	nei limiti previsti dall'art. 5a cpv. 1 RALOC. b) Al Municipio è inoltre delegata la competenza a stipulare convenzioni di durata massima di due anni e il cui onere annuo derivante al Comune non superi l'importo previsto dall'art. 5a cpv. RALOC. c) <u>Referendum dei Comuni</u> Al Municipio è delegata la competenza di presentare o sottoscrivere referendum dei Comuni ai sensi dell'art. 115 Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP).	nei limiti previsti dall'art. 5a cpv. 1 RALOC, fr. 60'000.-. d) Al Municipio è inoltre delegata la competenza a stipulare convenzioni di durata massima di due anni e il cui onere annuo derivante al Comune non superi l'importo previsto dall'art. 5a cpv. RALOC. e) <u>Referendum dei Comuni</u> Al Municipio è delegata la competenza di presentare o sottoscrivere referendum dei Comuni ai sensi dell'art. 115 Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP).				passare in CC per la modifica del regolamento. Non inserendo l'importo puntuale, in caso di modifica legislativa, non è necessario richiedere la modifica del ROC.
Art. 12 Ufficio Presidenziale	1. L'ufficio presidenziale è così composto: a) un Presidente; b) un primo vice Presidente; c) due scrutatori. 2. Le cariche non sono obbligatorie.	1. L'ufficio presidenziale è così composto: a) un Presidente; b) un primo vice Presidente; c) due scrutatori. 2. Assumere la carica non è obbligatorio.				Il Municipio ha accolto la proposta dei Gruppi, mentre la SEL ha chiesto di modificare il cpv. 2 con mantenendo la proposta del Municipio
Art. 18 Luogo e ora	1. Le sedute si tengono nella sala del Consiglio comunale di Tresa, di regola nelle ore serali. 2. Di regola le sedute devono terminare entro le ore 24:00 al più tardi, oppure venir aggiornate in ossequio agli artt. 19 e 20 e all'art. 51 LOC.	1. Le sedute si tengono nella sala del Consiglio comunale di Tresa, di regola nelle ore serali. 2. Di regola le sedute devono terminare entro le ore 24:00 al più tardi, oppure venir aggiornate in ossequio agli artt. 19 e 20 e all'art. 51 LOC. 3. In casi particolari sono autorizzate sedute in altre sedi ed Extra Muros.				Il Municipio ha accolto la proposta dei gruppi riformulandola in cpv. 3 In accordo con il Municipio e il Presidente sono autorizzate sedute in altre sedi, che non sia un pubblico esercizio.
Art. 20 Modo di convocazione	1. Municipio, con avviso agli albi comunali e sul sito internet del Comune,	1. Le sessioni ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente				Il Municipio ha accolto la

TABELLA REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMUNE DI TRESA

Articolo	Proposta Municipio	Proposta Gruppi unificato	PLR	Per Tresa	TresaSostenibile	Scelta Municipio
Art. 26 Partecipazione del Municipio	comunicazione personale scritta ad ogni Consigliere, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora e dell'ordine del giorno. 2. La convocazione deve avvenire con un preavviso di 7 giorni, salvo in caso d'urgenza. 3. Nei casi d'urgenza, da riconoscersi dal Municipio e dal Presidente, la convocazione deve pervenire almeno entro il giorno antecedente la riunione. 4. Le sessioni non possono essere chiuse se non quando il Consiglio comunale abbia deliberato su tutti gli oggetti all'ordine del giorno, riservato quanto disposto agli art. 18 e 19.	d'intesa con il Municipio, con avviso all'albo e comunicazione personale scritta ad ogni Consigliere con l'indicazione del luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno. In caso di disaccordo sulla data di convocazione del Consiglio comunale, prevale l'opinione del Presidente. 2. La convocazione deve avvenire con un preavviso di sette giorni salvo in caso d'urgenza, da riconoscersi dal Municipio e dal Presidente. 3. La convocazione d'urgenza deve pervenire ai Consiglieri entro il giorno antecedente la riunione. 4. Le sessioni non possono essere chiuse se non quando il Consiglio comunale abbia deliberato su tutti gli oggetti all'ordine del giorno, riservato quanto disposto agli art. 18 e 19. Art. 26 Partecipazione di organi d'informazione				proposta dei Gruppi.
Art. 29 Discussioni	1. Ogni Consigliere comunale può prendere la parola due volte per trattanda; solo per fatto personale, a giudizio del Presidente, può prendere la parola una terza volta. Questa limitazione non si applica ai relatori commissionali, ai capigruppo e al Municipio. 3. È stabilito il seguente ordine di intervento:	1. Ogni Consigliere comunale può prendere la parola due volte per trattanda; solo per fatto personale*, a giudizio del Presidente, può prendere la parola una terza volta. Questa limitazione non si applica ai relatori commissionali, ai capigruppo e al Municipio. *Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. 3. È stabilito di regola il seguente ordine di intervento: 4. Voto segreto per naturalizzazioni				Il Municipio ha accolto la proposta dei gruppi per l'inserimento del commento "fatto personale" la SEL ha chiesto di togliere tale. Il Municipio al cpv. 2 non accoglie l'inserimento "di regola".
Art. 33 Sistema di voto	4. Per le votazioni relative alla concessione della cittadinanza il Consiglio comunale può, prima della messa in votazione, comunicare se intende esprimersi con voto segreto o alzata di mano.					Il Municipio ha accolto la proposta dei gruppi.

TABELLA REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMUNE DI TRESA

Articolo	Proposta Municipio	Proposta Gruppi unificato	PLR	Per Tresa	TresaSostenibile	Scelta Municipio
Art. 40 Interrogazioni	2. Il Municipio è tenuto a rispondere per iscritto possibilmente nel termine di due mesi direttamente all'interrogante. In tal modo l'interrogazione è conclusa. 4. Per le modalità di risposta è applicabile l'art. 65 LOC.	2. Il Municipio è tenuto a rispondere per iscritto ~~possibilmente-nel termine~~ di ~~regola~~ entro due mesi, al più tardi in ogni caso entro quattro mesi, direttamente all'interrogante. In tal modo l'interrogazione è conclusa. 4. ~~Per le modalità di risposta è applicabile l'art. 65 LOC.~~ Il Municipio nelle risposte alle interrogazioni si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l'esistenza e l'esatta portata di tale impedimento.				Il Municipio ha deciso di accogliere la proposta dei gruppi per quanto riguarda il cpv. 2. Mentre per il cpv. 4, essendo già regolato dalla LOC, non si vuole modificare il testo poiché, come già spiegato in precedenza, qualora dovessero esserci delle modifiche legislative non sarà necessario passare in CC per la richiesta di modifica del regolamento.
Art. 41 Interpellanze	6. Per le modalità di risposta è applicabile l'art. 66 cpv. 5 LOC.	6. ~~Per le modalità di risposta è applicabile l'art. 66 cpv. 5 LOC.~~ Il Municipio nelle risposte alle interrogazioni si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente				Il Municipio ha deciso di mantenere l'articolo come proposto per le stesse ragioni di cui al precedente.

TABELLA REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMUNE DI TRESA

Articolo	Proposta Municipio	Proposta Gruppi unificato	PLR	Per Tresa	TresaSostenibile	Scelta Municipio
Art. 42 Mozioni	1. Ogni Consigliere può presentare, per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del Consiglio comunale che non sono all'ordine del giorno. 2. La mozione deve essere demandata dal Consiglio comunale ad una Commissione permanente o speciale, da designarsi o nominarsi seduta stante, e trasmessa contemporaneamente al Municipio. Quest'ultimo, se l'oggetto proposto è chiaramente di sua stretta competenza, la tratterà come un'interpellanza, rispondendo alla successiva seduta del Consiglio comunale; è riservata la determinazione di quest'organo sulla proponibilità della mozione, anche su richiesta del mozionante. 3. Se la mozione è demandata ad una Commissione speciale, il mozionante o uno di essi in caso di più firmatari ne farà parte; negli altri casi avrà il diritto di essere sentito. 4. Il Municipio deve allestire: a) un preavviso scritto sulla ricevibilità della mozione entro un termine di un mese, b) un preavviso scritto sul contenuto della mozione, entro un termine di quattro mesi; c) se il Municipio non intende esprimersi sul contenuto deve pure comunicarlo entro lo stesso termine. Esso è pure tenuto a collaborare in ogni fase della procedura fornendo la necessaria documentazione e assistenza. 5. La Commissione deve presentare il suo rapporto al Consiglio comunale e al Municipio entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al cpv. 4.	l'esistenza e l'esatta portata di tale impedimento. 1. Ogni Consigliere può presentare, per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del Consiglio comunale che non sono all'ordine del giorno. 2. La mozione deve essere demandata dal Consiglio comunale ad una Commissione permanente o speciale, da designarsi o nominarsi seduta stante, e trasmessa contemporaneamente al Municipio. Quest'ultimo, se l'oggetto proposto è chiaramente di sua stretta competenza, la tratterà come un'interpellanza, rispondendo alla successiva seduta del Consiglio comunale; è riservata la determinazione di quest'organo sulla proponibilità della mozione, anche su richiesta del mozionante. 3. Se la mozione è demandata ad una Commissione speciale, il mozionante o uno di essi in caso di più firmatari ne farà parte; negli altri casi avrà il diritto di essere sentito. 4. Il Municipio deve allestire: a) un preavviso scritto sulla ricevibilità della mozione entro un termine di un mese, b) un preavviso scritto sul contenuto della mozione, entro un termine di quattro mesi. 5. Se il Municipio non intende esprimersi sul contenuto deve pure comunicarlo entro lo stesso termine. 6. Esso è pure tenuto a collaborare in ogni fase della procedura fornendo la necessaria documentazione e assistenza. 7. La Commissione deve presentare il suo rapporto al Consiglio comunale e al Municipio entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al cpv. 4.				Il Municipio per le ragioni già addotte ha modificato l'articolo riacciandolo all'art. 67 LOC.

TABELLA REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMUNE DI TRESA

Articolo	Proposta Municipio	Proposta Gruppi unificato	PLR	Per Tresa	TresaSostenibile	Scelta Municipio
	6. Il Municipio deve esprimersi entro due mesi in forma scritta sulle conclusioni della Commissione e mettere, di regola, l'oggetto all'ordine del giorno per la prossima seduta del Consiglio comunale.	8. Il Municipio deve esprimersi entro due mesi in forma scritta sulle conclusioni della Commissione e mettere, di regola, l'oggetto all'ordine del giorno per la prossima seduta del Consiglio comunale				
Art. 43 Commissioni permanenti	1. Il Consiglio comunale nomina tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti commissioni permanenti: a) la Commissione della gestione; b) la Commissione delle petizioni; c) la Commissione edilizia ed opere pubbliche;	2. Il Consiglio comunale nomina tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti commissioni permanenti: d) la Commissione della gestione; e) la Commissione delle petizioni; f) la Commissione edilizia ed opere pubbliche; g) la Commissione della pianificazione del territorio.				Il Municipio ha accolto la proposta dei gruppi modificandola in lett. g) la Commissione del piano regolatore
Art. 49 Ispezione degli atti	Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto, le commissioni o loro delegazioni hanno il diritto di prendere visione, presso gli uffici comunali ed in archivio, di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro pertinenza.	Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto, le commissioni o loro delegazioni hanno il diritto di prendere visione, presso gli uffici comunali ed in archivio, di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro pertinenza. La Commissione della gestione ha invece accesso agli atti in qualsiasi momento, conformemente alle proprie prerogative				Il Municipio ha deciso di fare riferimento all'art. 105 LOC per le ragioni già enunciate in precedenza.
Art. 52 Petizioni	Art. 52 Petizioni	Art. 52 Petizioni-Composizione, carica "Da qualche parte inserire la figura del Municipale supplente"				Il Municipio ha accolto la proposta dei Gruppi inserendo la figura del Municipale supplente all'art. Composizione e carica del Municipio
Art. 61 Spese non preventive	Il Municipio può fare nuove spese correnti non preventive senza il consenso del Legislativo comunale sino all'importo annuo, stabilito dall'art. 5a cpv. 2 RALOC.	Il Municipio può fare nuove spese correnti non preventive senza il consenso del Legislativo comunale sino all'importo annuo, stabilito dall'art. 5a cpv. 2 RALOC, fr. 30'000.--.				Il Municipio ha deciso di non inserire importi ancorando le spese alla RALOC per i

TABELLA REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMUNE DI TRESA

Articolo	Proposta Municipio	Proposta Gruppi unificato	PLR	Per Tresa	TresaSostenibile	Scelta Municipio
Art. 62 Commissione e delegazioni	1. Il Municipio, durante la seduta costitutiva, nomina i membri delle commissioni municipali secondo la necessità e può prevedere regolamentazioni per la singola commissione. 2. Di ogni commissione o delegazione, fatto salvo quanto previsto da leggi speciali, dovrà far parte almeno un Municipale, di regola, in qualità di Presidente. 3. Le commissioni e delegazioni di cui al presente articolo hanno le attribuzioni e i compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti le rispettive materie. 4. Il Municipio può istituire altre commissioni o delegazioni che si rendessero necessarie definendone le relative competenze.	1. Il Municipio, durante la seduta costitutiva, nomina i membri delle commissioni municipali secondo la necessità e può prevedere regolamentazioni per la singola commissione. 2. Di ogni commissione o delegazione, fatto salvo quanto previsto da leggi speciali, dovrà far parte almeno un Municipale che non sarà conteggiato nella ripartizione partitica e nel numero dei membri. di regola, in qualità di Presidente. Di regola il Municipale assumerà la carica di Presidente. 3. Le commissioni e delegazioni di cui al presente articolo hanno le attribuzioni e i compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti le rispettive materie. 4. Le commissioni e delegazioni tengono un verbale delle proprie sedute. 5. Il Municipio può istituire altre commissioni o delegazioni che si rendessero necessarie definendone le relative competenze.				motivi già espressi nei precedenti articoli. Il Municipio ha accolto il cpv. 4 proposto dai gruppi mentre non ha accolto la proposta dei gruppi al cpv. 2 ha in ogni caso riformulato nel modo seguente: "I numeri dei membri è fissato dal Municipio qualora non sia previsto da leggi speciali."
Art. 66 Servizi	1. Il Municipio provvede alla posa di almeno un albo per ogni quartiere. 2. Su decisione municipale ogni quartiere potrà avere almeno un ufficio elettorale; sono per il resto applicabili le disposizioni della Legge sull'esercizio dei diritti politici.	3. Il Municipio provvede alla posa di almeno un albo per ogni quartiere tenuo conto di una distribuzione capillare. 4. ~~Su decisione municipale ogni quartiere potrà avere almeno un ufficio elettorale; Gli uffici elettorali sono in numero di due obbligatori (Sessa e Ponte Tresa) e due facoltativi (Croglia e Monteggio).~~ Sono per il resto applicabili le disposizioni della Legge sull'esercizio				Il Municipio ha parzialmente accolto le proposte dei gruppi e riformulato l'articolo.

TABELLA REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMUNE DI TRESA

Articolo	Proposta Municipio	Proposta Gruppi unificato	PLR	Per Tresa	TresaSostenibile	Scelta Municipio																																			
		dei diritti politici.																																							
Art. 68 Commissioni di quartiere: definizione	2. Possono essere nominati membri della Commissione di Quartiere persone fisiche, maggiorenni, domiciliate nel relativo Quartiere ad esclusione dei Municipali e dei Consiglieri comunali in carica.	2. Possono essere nominati membri della Commissione di Quartiere persone fisiche, maggioranti con età minima di 16 anni , domiciliate nel relativo Quartiere ad esclusione dei Municipali e dei Consiglieri comunali in carica.				Il Municipio ha accolto la proposta dei Gruppi.																																			
Art. 78 Onorari e indennità per missione	1. Onorari a) I membri del Municipio ricevono i seguenti onorari annuali forfettari: b) Sindaco fr. 42'400.-- annui di cui fr. 2'400.-- rimborso spese c) Vice Sindaco fr. 26'800.-- annui di cui fr. 1'800.-- rimborso spese d) Municipali fr. 21'800.--annui di cui fr. 1'800.-- rimborso spese L'evoluzione degli onorari dei Municipali sarà in ogni caso regolata in base al criterio di indicizzazione: l'adeguamento è riferito all'evoluzione del rincaro applicato alla scala degli stipendi del Cantone. Il rimborso spese copre i costi di comunicazione (telefono e PC) e di spostamento all'interno del Cantone (auto e trasporto pubblico).	<table><tr><th>Riferimento</th><th>Percentuale</th><th>Completano</th><th>Diaria [150.-]</th><th>Fisso</th></tr><tr><td>CHF 80'000.00</td><td>0.4</td><td>CHF 32'000.00</td><td>CHF 7'500.00</td><td>CHF 24'500.00</td></tr><tr><td>CHF 80'000.00</td><td>0.35</td><td>CHF 20'000.00</td><td>CHF 7'500.00</td><td>CHF 12'500.00</td></tr><tr><td>CHF 80'000.00</td><td>0.2</td><td>CHF 16'000.00</td><td>CHF 7'500.00</td><td>CHF 8'500.00</td></tr><tr><td>CHF 80'000.00</td><td>0.2</td><td>CHF 16'000.00</td><td>CHF 7'500.00</td><td>CHF 8'500.00</td></tr><tr><td>CHF 80'000.00</td><td>0.2</td><td>CHF 16'000.00</td><td>CHF 7'500.00</td><td>CHF 8'500.00</td></tr><tr><td colspan="5">CHF 100'000.00</td></tr></table>	Riferimento	Percentuale	Completano	Diaria [150.-]	Fisso	CHF 80'000.00	0.4	CHF 32'000.00	CHF 7'500.00	CHF 24'500.00	CHF 80'000.00	0.35	CHF 20'000.00	CHF 7'500.00	CHF 12'500.00	CHF 80'000.00	0.2	CHF 16'000.00	CHF 7'500.00	CHF 8'500.00	CHF 80'000.00	0.2	CHF 16'000.00	CHF 7'500.00	CHF 8'500.00	CHF 80'000.00	0.2	CHF 16'000.00	CHF 7'500.00	CHF 8'500.00	CHF 100'000.00					Accetta quanto proposto dal Regolamento Comunale	Punto critico, se un/a municipale non prende lo stesso l'indennità. Proponiamo di avere una base alla quale saranno aggiunte le diarie (presenza alle sedute). - La somma dei costi dei 4 comuni prima dell'aggregazione non può essere il calcolo dal quale partire! - C'è la possibilità di "valutare" le attività dei municipali? Magari esigendo a inizio legislatura degli obiettivi... Proponiamo di partire da uno stipendio base più basso, i 100'000.-- CHF riteniamo sia troppo elevato. Manteniamo le percentuali d'impegno, ma prendiamo quale riferimento 80'000 CHF con una diaria di 150.-. V. tabella di riferimento nel riquadro	Volendo ipoteticamente prescindere dalle incertezze attuali (assenza di preventivo; pandemia), è richiesto, almeno inizialmente, un migliore allineamento alle altre realtà, vedi l'esempio di Bioggio. La proposta è da correggere al ribasso in funzione del minor numero di abitanti e anche del minor gettito. Possibile scaletta: Sindaco CHF 24'000.-; Vice-Sindaco CHF 18'000.-; Municipale CHF 12'000.-. Bene comunque la scelta di un forfait.	Il Municipio ha rivisto e riformulato l'articolo sulla scorta dell'allegata tabella.
Riferimento	Percentuale	Completano	Diaria [150.-]	Fisso																																					
CHF 80'000.00	0.4	CHF 32'000.00	CHF 7'500.00	CHF 24'500.00																																					
CHF 80'000.00	0.35	CHF 20'000.00	CHF 7'500.00	CHF 12'500.00																																					
CHF 80'000.00	0.2	CHF 16'000.00	CHF 7'500.00	CHF 8'500.00																																					
CHF 80'000.00	0.2	CHF 16'000.00	CHF 7'500.00	CHF 8'500.00																																					
CHF 80'000.00	0.2	CHF 16'000.00	CHF 7'500.00	CHF 8'500.00																																					
CHF 100'000.00																																									

TABELLA REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMUNE DI TRESA

Articolo	Proposta Municipio	Proposta Gruppi unificato	PLR	Per Tresa	TresaSostenibile	Scelta Municipio
Art. 78 cpv. 2 Indennità di seduta	1. Indennità di seduta I membri del Consiglio comunale, delle Commissioni e delle Delegazioni ricevono un'indennità di fr. 80.-- per ogni seduta alla quale partecipano.	1. Indennità di seduta I membri del Consiglio comunale, delle Commissioni e delle Delegazioni ricevono un'indennità di fr. ~~80.--~~ 50.- per ogni seduta alla quale partecipano. Sono esclusi da questa remunerazione i Municipali.		Questo ci permette di "risparmiare" il 24.81 % rispetto alla proposta (100'000.- invece di 133'000.-)		Il Municipio ha parzialmente accolto la proposta dei Gruppi. Poiché essendo chiaramente indicato I membri del CC, delle commissioni e delle delegazioni è chiaro che i Municipali sono già esclusi da tale indennità.
Art. 78 cpv. 4 Indennità uffici elettorali	La presenza agli uffici elettorali è remunerata con un'indennità di fr. 60.-- per ogni giorno di presenza.	La presenza agli uffici elettorali è remunerata con un'indennità di fr. ~~60.--~~ 50.-- per ogni giorno di presenza. Sono esclusi da questa remunerazione i Municipali.				Il Municipio ha accolto la proposta dei Gruppi in modo parziale. Non reputa necessario indicare l'esclusione di remunerazione per i Municipali poiché al cpv. 1 è indicato che i membri del Municipio ricevono i seguenti onorari forfettari....
Art. 78 cpv. 5 Spese di rappresentanza	Sono riconosciute come spese di rappresentanza quelle effettivamente sostenute e documentate. (V. ART. 86 ROC Bioggio)	Sono riconosciute come spese di rappresentanza quelle effettivamente sostenute e documentate. (V.- ART.- 86 ROC Bioggio)				Il Municipio ha corretto l'errore.

TABELLA REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMUNE DI TRESA

Articolo	Proposta Municipio	Proposta Gruppi unificato	PLR	Per Tresa	TresaSostenibile	Scelta Municipio
Art. 78 cpv. 6 Contributo ai partiti	Per permettere uno svolgimento indipendente ed efficace dei compiti e delle funzioni di interesse pubblico che loro competono, i Gruppi politici, rappresentati in Consiglio comunale, hanno diritto al seguente finanziamento annuale: fr. 150.00 per ogni Consigliere destinato al Gruppo, rispettivamente al partito rappresentato.	Per permettere uno svolgimento indipendente ed efficace dei compiti e delle funzioni di interesse pubblico che loro competono, i Gruppi politici, rappresentati in Consiglio comunale, hanno diritto al seguente finanziamento annuale: fr. 150.00 per ogni Consigliere comunale, sempre destinato al Gruppo, rispettivamente al partito rappresentato. Prevedere un ammontare di base uguale per tutti e poi un ammontare per ogni eletto.				Il Municipio ha accolto la proposta e riformulato l'articolo
Art. 87 Uso speciale	1. L'uso speciale dei beni amministrativi è ammissibile solo se è conforme o almeno compatibile con la loro destinazione generale. 2. È soggetto all'autorizzazione l'uso speciale di poca intensità dei beni amministrativi. È tale in particolare: a) il deposito temporaneo di materiali, macchinari e veicoli; b) la formazione di ponteggi e staccionate; c) la posa di brevi condotte per il trasporto d'acqua o d'energia e per l'evacuazione delle acque di rifiuto; d) l'occupazione con cinte, cancelli e solette; e) l'immissione di acque nelle canalizzazioni delle strade; f) la posa di tende, ombrelloni, distributori automatici e insegne pubblicitarie; g) la sosta o il posteggio continuato di veicoli; h) l'esposizione occasionale di tavolini, bancarelle e simili per l'esercizio di commerci; i) l'organizzazione di manifestazioni, cortei e processioni; la raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum.	2. È soggetto all'autorizzazione l'uso speciale di poca intensità dei beni amministrativi. È tale in particolare: a) il deposito temporaneo di materiali, macchinari e veicoli; b) la formazione di ponteggi e staccionate; c) la posa di brevi condotte per il trasporto d'acqua o d'energia e per l'evacuazione delle acque di rifiuto; d) l'occupazione con cinte, cancelli e solette impalcature; e) l'immissione di acque nelle canalizzazioni delle strade; f) la posa di tende, ombrelloni, distributori automatici e insegne pubblicitarie; g) la sosta o il posteggio continuato di veicoli; h) l'esposizione occasionale di tavolini, bancarelle e simili per l'esercizio di commerci; i) l'organizzazione di manifestazioni, cortei e processioni; la raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum.			g) la sosta o il posteggio continuato di veicoli. Il Municipio deve tener conto delle esigenze della popolazione residente	Il Municipio ha deciso di mantenere quanto proposto

TABELLA REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMUNE DI TRESA

Articolo	Proposta Municipio	Proposta Gruppi unificati	PLR	Per Tresa	TresaSostenibile	Scelta Municipio
Art. 88 Concessione	È soggetto a concessione l'uso speciale intenso e durevole dei beni amministrativi. È tale in particolare: a) l'occupazione con costruzioni e impianti stabili di una certa importanza, come la sporgenza di pensiline, balconi e passi sotterranei o infrastrutture tecnologiche come le condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque di rifiuto, di cavi e di supporti; b) l'utilizzazione esclusiva e durevole delle tavole per le affissioni pubblicitarie; c) l'esposizione prolungata di tavolini, bancarelle e simili per l'esercizio di commerci; d) l'occupazione di stalli di parcheggio fissi per servizio taxi.	È soggetto a concessione l'uso speciale intenso e durevole dei beni amministrativi. È tale in particolare: a) l'occupazione con costruzioni e impianti stabili di una certa importanza, come la sporgenza di pensiline, balconi e passi sotterranei o infrastrutture tecnologiche come le condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque di rifiuto, di cavi e di supporti; b) l'utilizzazione esclusiva e durevole delle tavole per le affissioni pubblicitarie; c) l'esposizione prolungata di tavolini, bancarelle e simili per l'esercizio di commerci; d) l'occupazione di stalli di parcheggio fissi per servizio taxi; e) il deposito temporaneo di materiali, macchinari e veicoli; f) la formazione di ponteggi e staccionate; g) la posa di brevi condotte per il trasporto d'acqua o d'energia e per l'evacuazione delle acque di rifiuto; h) l'occupazione con cinte, cancelli e solette-impalcature; i) l'immissione di acque nelle canalizzazioni delle strade; j) la posa di tende, ombrelloni, distributori automatici e insegne pubblicitarie; k) la sosta o il posteggio continuato di veicoli; l) l'esposizione occasionale di tavolini, bancarelle e simili per l'esercizio di commerci; m) l'organizzazione di manifestazioni, cortei e processioni; la raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum.			g) la sosta o il posteggio continuato di veicoli. Il Municipio deve tener conto delle esigenze della popolazione residente	Il Municipio ha deciso di mantenere quanto proposto.
Art. 93 Tasse	b) Posa di condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque di rifiuto, di cavi o di altro genere, fino a fr.	Si riflette che forse è tutto troppo specifico, introdurre delle ordinanze.				Il Municipio ha deciso di mantenere la

TABELLA REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMUNE DI TRESA

Articolo	Proposta Municipio	Proposta Gruppi unificato	PLR	Per Tresa	TresaSostenibile	Scelta Municipio
	10.—per ml una volta tantum, oltre alla rifusione delle spese di ripristino e di eventuali danni; h) deposito di materiali e macchinari per le costruzioni, formazione di cantieri e simili, fino a fr. 10.—per mq. Per mese (frazione di mese); posa di contenitori e simini fino a fr. 200.—annui per unità;	b) posa di condotte d'acqua, di trasporto di energia, ... fino a fr. 10.—una tantum, ... h) cambiare fr. 10.-- in 20.-- al mq.				propria proposta.
TITOLO VII PUBBLICA EDUCAZIONE E PREVIDENZA SOCIALE		Scindere i due titoli, che sono tematicamente estranei uno all'altro quindi: TITOLO VII PUBBLICA EDUCAZIONE (articoli 99 e 100) TITOLO VIII PREVIDENZA SOCIALE (articoli 101 e 102)				Il Municipio ha accolto la proposta dei Gruppi
Art. 107 Obiettivi generali	1. Il Comune, entro le sue competenze, con particolare attenzione all'impatto economico, cosciente della propria responsabilità nei confronti delle generazioni future e dell'ambiente, nell'ambito della propria autonomia si adopera a favore di un rapporto durevolmente equilibrato tra la natura, la sua capacità di rinnovamento e le attività umane. 2. In particolare si impegna nel raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) contribuire a contenere il consumo di risorse (energia, acqua, suolo, ecc.); b) promuovere l'impiego di energie rinnovabili e di materiali a basso impatto ambientale; c) minimizzare il carico ambientale delle emissioni (rifiuti, acque e gas di scarico, ecc.); d) salvaguardare e valorizzare gli spazi vitali naturali; e) incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico. 3. Il Municipio, entro le sue competenze,	Questo articolo ha visioni diverse a seconda del gruppo partitico.	Accetta quanto proposto dal Regolamento	Accetta quanto proposto dal Regolamento	Chiede che venga introdotta una nuova lettera con: " contribuire a limitare l'inquinamento elettromagnetico, in particolare limitando l'impiego di tecnologie non testate a lungo termine"	Il Municipio ha deciso di mantenere la propria proposta.

TABELLA REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMUNE DI TRESA

Articolo	Proposta Municipio	Proposta Gruppi unificato	PLR	Per Tresa	TresaSostenibile	Scelta Municipio
Art. 113 Rumori molesti	veglia sull'osservanza della relativa legislazione e adotta le misure d'informazione e sensibilizzazione adeguate a favore della cittadinanza. Sono vietate le azioni che possono turbare l'ordine e la quiete pubblica e in particolare i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari in genere e ogni rumore molesto o inutile sulle pubbliche vie e piazze come pure nella proprietà privata all'interno o in vicinanza dell'abitato.	Sono vietate le azioni che possono turbare l'ordine e la quiete pubblica e in particolare i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari in genere e ogni rumore molesto o inutile sulle pubbliche vie e piazze come pure nella proprietà privata all'interno o in vicinanza dell'abitato. Sono pure vietati i rumori molesti e inutili prodotti da veicoli sia in sosta sia in moto all'interno e in vicinanza dell'abitato, è di regola vietato l'uso all'aperto di altoparlanti che rechino disturbo al vicinato. Deroghe possono essere concesse dal Municipio dietro domanda scritta e motivata. Durante le manifestazioni pubbliche di qualsiasi genere, quali ad esempio sagre, feste campestri, cortei, manifestazioni ecc. è ammesso l'uso di apparecchi per la riproduzione del suono necessari per la manifestazione stessa, riservata l'autorizzazione del Municipio, che ne fissa le condizioni.				Il Municipio ha aggiunto, alla proposta iniziale, la possibilità di dotarsi di una specifica ordinanza.
Art.- 114 Quietè notturna e pausa pomeridiana	1. Tra le 23 e le 7 è vietato disturbare la quiete notturna con rumori molesti e inutili. 2. Tale norma si applica anche all'esecuzione di lavori rumorosi tra le 19 e le 7 e tra le 12 e le 13, qualora ciò arrechi pregiudizio a terzi. 3. Il sabato è vietata l'esecuzione di lavori con macchinari e utensili rumorosi prima delle 8, fra le 12 e le 13 e dopo le 19, qualora ciò arrechi pregiudizio a terzi.	2) e 3) Togliere qualora ciò arrechi pregiudizio a terzi. 5) STRALCIARE sentenza ROIF 2005 RL 9.2.1.1.3				Il Municipio ha deciso di mantenere gli articoli poiché non contestati dalla SEL.

TABELLA REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMUNE DI TRESA

Articolo	Proposta Municipio	Proposta Gruppi unificato	PLR	Per Tresa	TresaSostenibile	Scelta Municipio
	4. Per casi speciali il Municipio è autorizzato a concedere delle deroghe. 5. Le disposizioni dei capoversi 2 e 3 del presente articolo non sono applicabili per i lavori agricoli.					
Art. 115 Domenica e giorni festivi	1. Salvo casi speciali, da autorizzarsi dal Municipio, è vietata l'esecuzione di lavori che generano rumori molesti la domenica e nei giorni festivi legalmente riconosciuti. 2. L'autorizzazione non è necessaria per lavori agricoli. 3. Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali in materia.	2. verificare_STRALCIARE sentenza ROIF 2005 RL 9.2.1.1.3				Il Municipio ha deciso di mantenere gli articoli poiché non contestati dalla SEL.
Art. 117 Animali	1. È vietato lasciar vagare animali. 2. I proprietari di animali devono prendere le opportune misure per evitare che gli stessi disturbino il vicinato. 3. Per i cani fa stato la Legge e Regolamento cantonale sui cani, nonché la relativa ordinanza municipale. 4. In caso di idrofobia o di altre patologie potenzialmente pericolose, il Municipio potrà imporre l'obbligo di munire i cani di museruola. 5. I proprietari di animali devono prendere le opportune misure per evitare che gli stessi disturbino il vicinato. 6. In caso di reiterate mancanze, il Municipio può ordinare l'allontanamento dell'animale. 7. Allo scopo di evitare la diffusione della zanzara tigre è vietato lasciare all'aperto recipienti di tutti i tipi colmi di acqua stagnante o che potrebbero riempirsi d'acqua in caso di precipitazioni. Sono esclusi dalla presente disposizione le piscine e i biotopi con una capienza superiore ai	Togliere 5) è una ripetizione del 2)				Il Municipio ha accolto la proposta dei Gruppi.

TABELLA REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMUNE DI TRESA

Articolo	Proposta Municipio	Proposta Gruppi unificato	PLR	Per Tresa	TresaSostenibile	Scelta Municipio
	200 litri, oltre agli abbeveratoi per animali.					
Art. 118 Morale pubblica	Nelle vie e piazze pubbliche e nei luoghi accessibili al pubblico è vietata la nudità, così come vestire in modo da offendere il comune senso del pudore.	Nelle vie e piazze pubbliche e nei luoghi accessibili al pubblico è vietata la nudità, così come vestire in modo da offendere il comune senso del pudore.				Il Municipio ha deciso di mantenere la proposta.
Art. 121 Manomissioni e danneggiamenti	Sono passibili di multa, riservata l'azione civile e penale: 1. le manomissioni e i danneggiamenti causati ai muri, ai parapetti, ai ponti, alle fabbriche, alle piantagioni, ai monumenti, alle fontane, agli indicatori stradali e agli impianti pubblici di qualsiasi genere; 2. la manomissione o l'alterazione degli avvisi e atti pubblici esposti all'albo comunale o in altri luoghi.	Sono passibili di multa, riservata l'azione civile e penale: 3. le manomissioni e i danneggiamenti causati ai muri, ai parapetti, ai ponti, alle fabbriche , alle piantagioni , ai monumenti, alle fontane, agli indicatori stradali e agli impianti pubblici di qualsiasi genere; 4. la manomissione o l'alterazione degli avvisi e atti pubblici esposti all'albo comunale o in altri luoghi. Togliere fabbriche e piantagioni dato che non si tratta di impianti pubblici.				Il Municipio ha accolto la proposta dei Gruppi.
Art. 122 Affissioni e insegne	1. Sono vietate le affissioni di ogni genere su edifici o altre costruzioni di pertinenza del Comune, salvo espressa concessione del Municipio. 2. Il Municipio potrà vietare le affissioni sulla proprietà privata, visibili all'area pubblica, se offensive o volgari. 3. Sono riservati i disposti della Legge sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007.	3. Sono riservati i disposti della Legge Cantonale sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007.				Il Municipio ha dovuto eliminare la designazione "Cantonale" su indicazione della SEL.
Art. 123 Nomenclatura stradale	2. Per l'affissione sono utilizzati i cartelli normalizzati.	2. Previo consenso dei proprietari , per l'affissione sono utilizzati i cartelli normalizzati.				Il Municipio ha riformulato con "...previo informazione,..."

COMUNE DI TRESA - DOCUMENTO DI LAVORO PER DEFINIZIONE ROC

COMUNE TRESA - BUDGET ATTUALE DEI 4 COMUNI (DA C2020)									
POSIZIONE	IMPORTO								
Onorari al Sindaco e ai Municipali	CHF 133'487.00								
Indennità di seduta Municipali e comm.	CHF 17'390.00								
Indennità seduta CC e commissioni CC	CHF 9'810.00	Tutti							
Indennità di trasferta	CHF 2'400.00	Municipio di Croglgio							
Contributo ai partiti	CHF 3'750.00	Previsto a Monteggio e Pte. Tresa							
BUDGET TOTALE	CHF 166'837.00								
COMUNE TRESA - FORFAIT REMUNERAZIONE MUNICIPALI									
POSIZIONE	GRADO OCCUPAZIONE NEL TEMPO DI LAVORO	ONORARIO SU BASE 90'000.- INCLUSO LPP, MALATTIA, ECC. (INCLUSO SEDUTE E VARI INCONTRI)	REMUNERAZIONE ANNUA IN PERCENTUALE	FORFAIT SPESE PER TELEFONO, PC, AUTO, ECC.	TOTALE REMUNERAZIONE				
SINDACO	40%	CHF 90'000.00	CHF 36'000.00	CHF 2'400.00	CHF 38'400.00				
VICE SINDACO	25%	CHF 90'000.00	CHF 22'500.00	CHF 1'800.00	CHF 24'300.00				
MUNICIPALE	20%	CHF 90'000.00	CHF 18'000.00	CHF 1'800.00	CHF 19'800.00				
MUNICIPALE	20%	CHF 90'000.00	CHF 18'000.00	CHF 1'800.00	CHF 19'800.00				
MUNICIPALE	20%	CHF 90'000.00	CHF 18'000.00	CHF 1'800.00	CHF 19'800.00				
TOTALI	125%		CHF 112'500.00	CHF 9'600.00	CHF 122'100.00				
Note: spese da approvare preventivamente da Ufficio contribuzioni TI									
COMUNE TRESA - PROPOSTA PER CONSIGLIO COMUNALE									
POSIZIONE	REMUNERAZIONE	COMMENTO	COSTO PER SEDUTE	COSTO COMM MUN.	TOTALE COSTI				
SEDUTA CC	CHF 50.00	4CC annui	CHF 5'000.00		CHF 5'000.00				
SEDUTA DI COMMISSIONE (NO QUARTIERE)	CHF 50.00	3 comm. X 4CC annui e 5 comm. Mun. X 3 volte anno	CHF 3'000.00	CHF 3'750.00	CHF 6'750.00				
TOTALE					CHF 11'750.00				
COMUNE TRESA - PROPOSTA PER CONTRIBUTI ANNUALE AI PARTITI									
PER GRUPPO POLITICO	CONTRIBUTO	GRUPPI	CONTRIBUTO	MEMBRI CC ELETTI	TOTALE COSTI				
Per gruppo e membri	CHF 400.00	3	CHF 100.00	25	CHF 3'700.00				
COMUNE TRESA - BUDGET COSTO NUOVA VERSIONE									
POSIZIONE	IMPORTO V2								
Onorari e spese Municipio	CHF 122'100.00								
Onorari Consiglio comunale	CHF 11'750.00								
Contributio ai partiti	CHF 3'700.00								
COSTO TOTALE	CHF 137'550.00								
Risparmio in % sul costo dei 4 Comuni		-17.55%							